

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB).

CIG 9354965954 - CUP I31B02000140005

1	PREMESSE.....	5
1.1	Premessa generale.....	5
1.2	Utilizzo della tecnologia BIM (<i>Building Information Modeling</i>).....	6
1.3	Modalità di esperimento della presente procedura.....	7
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1	Documenti di gara.....	7
2.2	Chiarimenti.....	8
2.3	Comunicazioni.....	9
3	OGGETTO E IMPORTO.....	9
4	DURATA.....	10
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10	
6	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI E DI ONORABILITÀ.....	12
7	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1	Requisiti del concessionario.....	13
7.2	Requisiti per i lavori.....	15
7.3	Requisiti relativi alla progettazione.....	17
7.4	Indicazioni per i requisiti speciali in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	24
7.5	Indicazioni per i consorzi stabili.....	27
8	AVVALIMENTO.....	27
9	SUBAPPALTO.....	28
10	REQUISITI DI ESECUZIONE.....	29
10.1	Professionisti esecutori BIM.....	29
10.2	Requisito di gestione.....	29
11	GARANZIE PROVVISORIE, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E SOPRALLUOGO.....	30
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	32
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E TERMINE DI INVIO DELLE OFFERTE.....	32
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
15	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	35
15.1	Campo "Istanza di partecipazione e imposta di bollo" – Allegato 1.....	35
15.2	Campo "Documento di gara unico europeo" o "DGUE" – Allegato 2.....	36
15.3	Campo "Dichiarazione integrativa" – Allegato 3.....	38
15.4	Campo "Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016" - Allegato 4A e "dichiarazione sostitutiva del progettista indicato" - Allegato 4B.....	38
15.5	Campo "Procura".....	39

15.6	Campo “Mandato collettivo/atto costitutivo/statuto”	39
15.7	Campo “Avvalimento”	40
15.8	Campo “Contributo a favore dell’ANAC”	41
15.9	Campo “Garanzie e impegno a corredo dell’offerta”	41
16	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	42
16.1	Campo “Relazione tecnica”	42
16.2	Campo “Offerta di gestione informativa (OGI) per professionalità e caratteristiche metodologiche dell’offerta con riferimento al Building Information Modelling (BIM)”	45
16.3	Campo “Bozza di Convenzione di Concessione”	46
17	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	46
17.1	Campo “Piano Economico Finanziario – PEF IPB”	46
17.2	Campo “Piano Finanziario Regolatorio – PFR IPB”	48
17.3	Campo “Relazione al PEF IPB”	48
17.4	Campo “Cronoprogramma”	49
17.5	Campo “Dichiarazione dell’offerta economica” – Allegato 5	49
17.6	Campo “Offerta economica”	50
17.7	Campo “Costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”	50
17.8	Campo “Costi del personale”	50
17.9	Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”	51
18	DOCUMENTO D’OFFERTA	51
19	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	51
19.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	51
19.2	Criteri di valutazione dell’offerta economica	56
19.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	58
19.4	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	59
19.5	Metodo per il calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica	60
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	61
21	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	62
22	APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	63
22.1	Apertura delle Buste Tecniche	63
22.2	Apertura delle Buste Economiche	63
23	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	65
24	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	66
25	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONNESSI	66
26	SOCIETÀ DI PROGETTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE	70

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	70
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 D.LGS. N. 50/16, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’AUTOSTRADA REGIONALE “INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO” (IPB).

1 PREMESSE

1.1 PREMESSA GENERALE

Con Determina a contrarre Protocollo CAL-U-2022-00723 del 2 agosto 2022, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “**CAL**” o “**Stazione Appaltante**” o “**Concedente**”) ha deliberato di affidare la concessione, mediante project financing ad iniziativa privata ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito, il “**Codice**”), per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell’Autostrada Regionale “*Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano*” (“**IPB**” o “**Collegamento Autostradale**” o “**Opera**” o “**Intervento**”).

In data 28 marzo 2022, con D.G.R. n. XI/6186, Regione Lombardia ha assunto le determinazioni della Conferenza di Servizi ed ha approvato con prescrizioni il PFTE del Collegamento autostradale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3, della Legge Regionale e degli artt. 216, comma 23, e art. 27 del D.Lgs. 50/2016, unitamente al Piano Economico Finanziario, allo schema di Convenzione e alla ulteriore documentazione prevista ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

In data 24 maggio 2022 il Promotore ha consegnato alcuni elaborati del PFTE, aggiornati in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia e alle osservazioni formulate in fase di verifica della progettazione.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. XI/6186 di approvazione del PFTE, alle sopravvenute previsioni normative di carattere emergenziale, di cui al Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) e al mutato contesto macroeconomico, per l’indizione della gara di concessione CAL ha proceduto sia all’aggiornamento della stima dei lavori del PFTE in base all’ultimo prezzario Anas revisione giugno 2022, sia all’aggiornamento di alcuni parametri economico-finanziari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti aggiornamenti hanno riguardato il tasso di interesse privo di rischio e conseguentemente il costo del debito e il tasso di remunerazione, il tasso di adeguamento monetario.

Il PFTE approvato, aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia e adeguato secondo le sopravvenute previsioni normative del D.L. 50/2022, è stato validato da CAL, con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 8 luglio 2022.

Per ottemperare alle prescrizioni di Regione Lombardia per l'approvazione del PFTE, alle sopravvenute previsioni normative del D.L. 50/2022 e al mutato contesto macroeconomico, con proprio provvedimento in data 12 luglio 2022 CAL ha deliberato, tra l'altro, di aggiornare, nella documentazione per l'affidamento in oggetto da porre a base di gara, la stima dei lavori del PFTE, secondo quanto indicato nella citata validazione del RUP, nonché gli elementi alla base dell'equilibrio economico finanziario contenuti nel PEF.

Tanto premesso, rinviando per ogni ulteriore dettaglio – non specificamente ivi riportato – alla documentazione di gara, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. procede all'indizione della gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 183, comma 15 e ss., del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui la Regione Lombardia dichiarasse decaduto l'Accordo di collaborazione stipulato tra la stessa e CAL per messa in liquidazione o fallimento di CAL medesima, la Regione subentrerà alla Società nel rapporto concedente-concessionario eventualmente instaurato, ovvero nella procedura quale risultante al momento della suddetta eventuale decadenza.

Il Promotore è invitato alla gara, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti e potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art.183, comma 15, del Codice, secondo quanto specificato nel successivo art. 25.4.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento dei lavori e di esercizio della concessione è: NUTS: ITC46	CIG: 9354965954 CUP: I31B02000140005
--	---

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Paolo Riccardo Morlacchi.

1.2 UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

La progettazione oggetto della presente procedura dovrà essere sviluppata anche attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici (c.d. "Building Information Modeling" o "BIM").

Al riguardo è richiesto il requisito di esecuzione di cui all'art. **10.1**.

Si rinvia altresì a quanto previsto dall'art. **16.2**.

Per ogni altra informazione relativa all'utilizzo della tecnologia BIM si rinvia al "Capitolato Informativo" allegato alla documentazione di gara *sub* Allegato 10 e al relativo All. A "WBS Standard CAL".

1.3 MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura verrà esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema telematico Sintel (di seguito per brevità anche solo “**Sistema**” e/o “**Sintel**” e/o “**Piattaforma**”) il cui funzionamento è disciplinato – *inter alia* – dal documento allegato “*Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure*” nel quale sono indicate: le modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con CAL. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l’Offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’Offerta e le comunicazioni; per le fasi di analisi e valutazione delle Offerte e per il calcolo dell’anomalia CAL opererà in modalità “*offline*” – extra piattaforma dandone evidenza attraverso il predetto Sistema telematico.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla eventuale decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione della convenzione e di concessione con l'aggiudicatario; e) all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono tramite la Piattaforma Sintel.

Le comunicazioni relative agli adempimenti propedeutici all'inizio dell'esecuzione della progettazione definitiva da parte dell'Aggiudicatario di cui all'art. 25.8 e quelli relativi alla stipula della Convenzione di concessione di cui al successivo art. 26 del presente Disciplinare di gara avvengono via PEC.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nel Manuale “*Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure*” (Allegato 10) e nelle “*Domande Frequenti*”, cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul portale di ARIA S.p.A. (www.ariaspa.it) nella sezione “*Bandi e convenzioni*”, “*E-procurement*”, “*Strumenti di supporto*” “*Guide e manuali per l'operatore economico*” in corrispondenza della cui voce è possibile scaricare i Manuali di interesse, nonché nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*”.

L'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti che intende presentare Offerta deve essere previamente registrato nella piattaforma Sintel (www.ariaspa.it, nella sezione SINTEL – Piattaforma di e-procurement).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al **numero verde** 800 116 738.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara;
- Allegato 1: “Istanza di partecipazione”;

Allegato 2: “Documento di gara unico europeo” (o “DGUE”);

Allegato 3: “Dichiarazione integrativa”;

Allegato 4A: “Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016”;

Allegato 4B: “Dichiarazione sostitutiva del progettista indicato”;

Allegato 5: “Dichiarazione Offerta Economica”

Allegato 6: Calcolo importi stimati:

Allegato 6.1: Calcolo importi stimati per la progettazione definitiva;

Allegato 6.2: Calcolo importi stimati per la progettazione esecutiva;

Allegato 7: Schema di Convenzione di Concessione e relativi allegati;

Allegato 8: Documentazione tecnica ed economica:

Allegato 8.1: “Elementi per la predisposizione di PEF e PFR”;

Allegato 8.2: “Schema di Piano Economico Finanziario ai sensi D. I. 1504/1997, n. 125”;

Allegato 8.3: “Tavole aggiuntive”;

Allegato 8.4: “Cronoprogramma”;

Allegato 8.5: “Quadro Economico”;

Allegato 8.6: “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica”;

La documentazione di cui all’Allegato 8.6 è pubblicata in formato pdf e firmata digitalmente sul sito di CAL al seguente link: <https://www.calspa.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-per-indagini-di-mercato-e-manifestazione-di-interesse-inviti-bandi-altro/>

Allegato 9: Disciplinare sulla progettazione definitiva (“Disciplinare PD”) e allegati;

Allegato 10: Capitolato Informativo e relativo Allegato A: WBS Standard CAL;

Allegato 11: “Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure”.

La documentazione di gara, in pdf e firmata digitalmente, è disponibile sul sito internet www.ariaspa.it e sul sito di CAL al seguente link: <https://www.calspa.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-per-indagini-di-mercato-e-manifestazione-di-interesse-inviti-bandi-altro/>

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, **dal 5 settembre 2022 al 14 ottobre 2022 ore 14:00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione – unitamente alle relative richieste, in forma anonima – nella Documentazione di gara presente sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet di CAL, nella sezione “Società Trasparente”.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la piattaforma Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa anche all'indirizzo PEC dichiarato dal concorrente al momento della registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

È responsabilità del concorrente monitorare la PEC inserita.

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o *costituendi*/consorzi ordinari, la comunicazione inviata alla mandataria del raggruppamento/alla capogruppo del consorzio si intende inviata a tutti gli operatori economici raggruppati o da raggrupparsi/a tutte le imprese consorziate.

In caso di consorzi stabili la comunicazione inviata al consorzio si intende inviata a tutte le imprese consorziate esecutrici.

In caso di avvalimento, la comunicazione inviata al concorrente (ausiliato) si intende inviata a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO E IMPORTO

3.1 L'affidamento ha ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione, gestione ed esercizio dell'autostrada regionale "*Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano*". Il predetto Collegamento Autostradale viene classificato, in coerenza con la Legge Regionale 9/2001, come "Autostrada Regionale di categoria A2" per le caratteristiche funzionali, tecniche e costruttive (secondo la classificazione della D.G.R. n. 8/3219 del 27/12/2006); contestualmente il Collegamento Autostradale viene classificato ai fini regolatori, a livello nazionale, come "Strada Extraurbana Principale di categoria B" (secondo la classificazione del D.M. 05/11/2001).

In particolare, si rinvia a quanto previsto nell'art. 2 del Disciplinare PD (Allegato 9) e all'art. 3 dello Schema di Convenzione di Concessione (Allegato 7).

Non è prevista la suddivisione in lotti i) considerata la necessità di mantenere in capo ad un unico operatore economico la responsabilità dell'intera operazione e ii) considerata l'ampiezza dell'intervento e l'esigenza di soddisfare l'interesse alla realizzazione del collegamento in oggetto in un'unica soluzione e in tempi certi.

3.2 L'importo stimato per l'investimento è di Euro **566.273.635,85** (cinquecentosessantaseimilioniduecentosettantatremilaseicentotrentacinque/85), oltre IVA, di cui:

- (i) **Euro 7.439.809,37** (settemilioniquattrocentotrentanovemilaottocentonove/37) per la progettazione definitiva ed esecutiva (*cf.* Allegati 6.1 e 6.2), oltre oneri previdenziali ove dovuti; tale importo è stato stimato sulla base del DM 17/06/2016, con applicazione di un ribasso del 45% (quarantacinque per cento) desunto dai normali livelli di mercato. In particolare, l'importo stimato per la progettazione definitiva è pari ad Euro 4.645.266,98 (quattromilioneicentoquarantacinquemiladuecentosessantasei/98).

(ii) **A) Euro 353.856.601,01** (trecentocinquantatremilionioctococinquantaseimilaseicentouno/01) per i lavori;

B) oltre Euro 14.154.264,04 (quattrodicimilionicocinquantaquattromiladuecentosessantaquattro/04) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera non è indicato né è richiesto in quanto oggi non è stimabile sulla base del mero progetto di fattibilità economica e finanziaria e in quanto non è applicabile alle concessioni.

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/16, il **valore nominale della Concessione** è stato calcolato in **Euro 19.180.104.647,19** (diciannovemiliardicentottantamilionicentoquattromilaseicentoquarantasette/19), oltre IVA.

4 DURATA

4.1 La durata della Concessione è pari a 63 (sessantatre) anni decorrenti dalla stipula della Convenzione di concessione e oggetto di riduzione ai sensi del successivo art. 19.2 lett. C.7), di cui:

i. 105 (centocinque) giorni per la progettazione esecutiva;

ii. 900 (novecento) giorni per la costruzione, oggetto di riduzione ai sensi del successivo art. 19.1 lett. B).

4.2 La durata effettiva della Concessione, decorrente dalla stipula della Convenzione di Concessione, e la durata effettiva dell'esecuzione dei lavori saranno determinate sulla base del ribasso del tempo offerto dall'Aggiudicatario, rispettivamente nell'art. 17.5 lett. (vii) e all'art. 16.1.4.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici elencati nell'art. 45 del Codice e, con riferimento ai prestatori dei servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice, nel rispetto delle disposizioni previste negli artt. 47 e 48 del medesimo Codice, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali e di onorabilità e dei requisiti speciali di cui ai successivi artt. 6 e 7 secondo quanto specificato nei successivi articoli.

5.2 Gli operatori economici possono quindi partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si rinvia altresì a quanto previsto dal successivo art. **7.4**.

5.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ove il consorzio intenda partecipare con i propri consorziati; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Si rinvia altresì a quanto previsto dal successivo art. 7.5.

5.5 Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete - soggetto**), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione appalto.

5.6 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.7 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.8 Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano l'art. 45, comma 1, l'art. 49 e le altre norme vigenti.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI E DI ONORABILITÀ

A pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di onorabilità di seguito indicati:

1) Requisiti generali:

insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del Codice e delle altre disposizioni di legge vigenti;

2) Requisito di onorabilità: assenza delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3** secondo quanto ivi specificato.

(1) In particolare, nel caso in cui il concorrente **intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione** di impresa chi esegue i lavori all'interno del concorrente deve essere in possesso dei **requisiti per i lavori** di cui all'art. 7.2.

Qualora il concorrente intenda affidare a terzi, in tutto o in parte, i lavori da eseguire, dovrà rispettare quanto previsto nell'art. 164 co. 5 del Codice.

(2) Il soggetto che eseguirà la progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui l'art. 7.3, secondo quanto ivi previsto.

Per il concorrente non stabilito in Italia si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice e dalla ulteriore disciplina applicabile.

Non è richiesto il Passoe.

7.1 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

(A) REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente deve possedere, **a pena di esclusione**, il seguente requisito di idoneità professionale:

- a. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con l'oggetto del presente affidamento.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio per i concorrenti con sede in Italia i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni o delle Autorità competenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(B) Ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 216, comma 14, del Codice, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa di seguito indicati:

- a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi, non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'Intervento pari ad Euro 566.273.635,85 (cinquecentosessantaseimilioniduecentosettantatremilaseicentotrentacinque/85), e dunque **non inferiore ad Euro 56.627.363,58** (cinquantaseimilioniseicentoventisettemilatrecentosessantatre/58);
- b) **capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato, non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'Intervento pari ad Euro 566.273.635,85 (cinquecentosessantaseimilioniduecentosettantatremilaseicentotrentacinque/85), e dunque **non inferiore ad Euro 28.313.681,79** (ventottomilionitrecenntotredicimilaseicentottantuno/79); il suddetto requisito può anche essere dimostrato attraverso il patrimonio netto.
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di pubblicazione del bando (ossia dal 2017 al 2021) di **servizi affini** a quello previsto dall'Intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'Intervento pari ad Euro 566.273.635,85 (cinquecentosessantaseimilioniduecentosettantatremilaseicentotrentacinque/85), e dunque **non inferiore ad Euro 28.313.681,79** (ventottomilionitrecenntotredicimilaseicentottantuno/79).

Per “**servizi affini**” si intendono i servizi di gestione di autostrade e/o di strade extraurbane a doppia carreggiata: non costituiscono servizi di gestione la mera esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizi strettamente connessi.

- d) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (ossia dal 2017 al 2021) di almeno **un servizio affine** a quello previsto dall’Intervento, per un importo pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’Intervento pari ad Euro 566.273.635,85 (cinquecentosessantaseimilioniduecentosettantatremilaseicentotrentacinque/85), e dunque **non inferiore ad Euro 11.325.472,72** (undicimilionitrecentoventicinquemilaquattroesettantadue/72).

Per “**servizi affini**” si intendono i servizi di gestione di autostrade e/o di strade extraurbane a doppia carreggiata: non costituiscono servizi di gestione la mera esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizi strettamente connessi.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) di cui al presente art. 7.1 (B), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 7.1 (B) , nella misura pari a 3 volte.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alle precedenti lett. a) e b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione della seguente documentazione:

- a) 1.1 per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte corredati della nota integrativa;
1.2 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone: mediante Modello Unico o della Dichiarazione IVA;

oppure

- b) mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’**attività da meno di 3 anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle precedenti lett. c) e d) può avvenire: i) per i servizi di gestione autostradale, mediante bilanci o il PEF da cui risultino i costi di gestione (opex); ii) in caso di servizi di gestione di strade extraurbane a doppia carreggiata, mediante certificati relativi a contratti di gestione rilasciati dai committenti, con l’indicazione del servizio svolto,

dell'importo corrisposto e del periodo di esecuzione, o mediante documentazione equipollente idonea a comprovare tali dati.

7.2 REQUISITI PER I LAVORI

Nel caso in cui il **concorrente esegua i lavori** in tutto o in parte con la propria organizzazione d'impresa, chi esegue i lavori all'interno del concorrente deve essere in possesso a pena di esclusione di quanto di seguito indicato sub (A), (B) e (C), ossia:

(A) deve essere in possesso, dell'**attestazione SOA** in corso di validità per le categorie e le classifiche di lavori che esegue direttamente, come di seguito specificato, secondo una delle modalità di cui all'art. 7.2.1 o all'art. 7.2.2:

Tabella n. 1

Categoria SOA	Lavorazioni	Qualificazione obbligatoria (si/no)	classifica	Importo (in Euro)	%	Indicazioni ai fini della gara
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	si	VIII	210.850.803,00	57,3%	prevalente
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	Si	VIII	101.681.274,00	27,6%	scorporabile
OG 11	Impianti tecnologici	Si	VIII	35.936.472,00	9,8%	scorporabile
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	Si	III bis	1.369.491,12	0,4%	scorporabile
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	Si	VII	15.577.504,94	4,2%	scorporabile
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Si	IV bis	2.595.320,00 €	0,7%	scorporabile
Totale:				368.010.865,05	100,0%	

Gli importi dei lavori presenti nelle suddette categorie sono comprensivi dei rispettivi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai fini del calcolo della categoria.

7.2.1 Chi esegue i lavori all'interno del concorrente, fatto salvo quanto indicato al successivo art. **7.2.2**, deve essere in possesso dell'Attestazione SOA di progettazione e di costruzione, in corso di validità,

per le categorie e classifiche indicate nella precedente Tabella n. 1 che il concorrente intende eseguire direttamente.

In caso di possesso di attestazione SOA di progettazione e di costruzione, i requisiti di progettazione di cui al successivo art. 7.3 laddove non siano posseduti dallo staff di progettazione del concorrente devono essere posseduti secondo quanto previsto nel suddetto articolo.

7.2.2 In alternativa a quanto previsto al precedente art. 7.2.1, chi esegue i lavori all'interno del concorrente deve essere in possesso di Attestazione SOA per la sola costruzione, in corso di validità, per le categorie e classifiche indicate nella precedente Tabella n. 1 che il concorrente intende eseguire direttamente.

In tal caso, il concorrente in possesso di attestazione SOA di sola costruzione deve dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo art. 7.3 attraverso un progettista associato o indicato in sede di Offerta, secondo quanto previsto nel suddetto articolo.

7.2.3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 la Stazione Appaltante verificherà d'ufficio il requisito richiesto.

(B) deve essere in possesso di una **cifra d'affari** in lavori non inferiore a due volte l'importo stimato di cui al precedente art. 3.2 punto (ii) lett. A) e B) pari ad Euro 368.010.865,05 (trecentosessantottomilioni diecimilaottocentosessantacinque/05), che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ossia **non inferiore a Euro 736.021.730,10** (settecentotrentaseimilioniventunmilasettecentotrenta/10) **nei migliori cinque anni dal 2012 al 2021**.

Tale requisito è richiesto a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza dell'affidamento in oggetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- 1) per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- 2) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- 3) per i liberi professionisti o associazione di professionisti copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- 4) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

oppure

- 5) mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Ove le informazioni sulle cifre d'affari non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

(C) deve aver eseguito nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (ossia **nei migliori cinque anni dal 2012 al 2021**) **lavori** per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente, ossia della **categoria OG3** –Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per un **importo non inferiore a Euro 210.850.803,00** (duecentodiecimilionottocentocinquantamilaottocentotré/00).

Tale requisito è richiesto in considerazione dell'importanza dell'affidamento in oggetto.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 84 co. 7 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 mediante:

i) certificato di esecuzione lavori;

oppure

ii) mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

7.3 REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE

Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente la progettazione oggetto della presente concessione, chi esegue la progettazione, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti previsti negli artt. **7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3**.

A) Se chi esegue la progettazione è in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione deve possedere i requisiti di cui agli artt. **7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3** secondo una delle modalità di seguito indicate:

a) con il proprio staff di progettazione;

oppure

b) con i progettisti indicati nella Dichiarazione Integrativa;

oppure

c) in raggruppamento temporaneo.

B) Se chi esegue la progettazione è in possesso di attestazione SOA di sola costruzione deve possedere i requisiti di cui agli artt. **7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3** secondo una delle modalità di seguito indicate:

a) con i progettisti indicati nella Dichiarazione Integrativa;

oppure

b) in raggruppamento temporaneo.

In caso di progettista indicato, quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; a tal fine il concorrente deve allegare nel campo di cui all'art. 15.4 la Dichiarazione sostitutiva del progettista indicato relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, compilata preferibilmente secondo l'Allegato 4B.

La suddetta Dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal progettista indicato, ossia in caso di professionista singolo dal professionista, in caso di studio associato da ciascun associato o dal legale rappresentante, in caso di società di ingegneria dal legale rappresentante.

La Dichiarazione può essere sottoscritta *i)* in calce e con allegata copia del documento di identità o, in alternativa, *ii)* con sola sottoscrizione digitale.

Nell'ambito della progettazione, tra le categorie di progettazione di cui alle successive Tabelle nn. 2 e 3, la prestazione principale è quella relativa alla Categoria V.03 - Infrastrutture per la mobilità.

Chi esegue la progettazione dovrà disporre nel complesso del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7.3.1 punto 2).

7.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il prestatore del servizio di progettazione dovrà dichiarare nella Dichiarazione integrativa (All. 3) di cui al successivo art. 15.3 il possesso dei requisiti richiesti di cui al D.M. 263/2016 in base alla propria natura giuridica.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, indica iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, indica registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

CAL verificherà d'ufficio il possesso del requisito di cui al presente punto 1) lett. b); la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere documentazione a comprova del possesso del requisito di cui al precedente punto 1) lett. a).

2) Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro deve essere costituito almeno dalle seguenti figure (i c.d. **Professionisti Esecutori**):

c) un **Responsabile della Progettazione**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito delle infrastrutture stradali e/o ferroviarie.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

d) un **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa applicabile, responsabile dell'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nel suddetto ruolo;

e) un **Geologo** iscritto al relativo Albo professionale, responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della redazione della relazione geologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella suddetta attività;

f) un **Archeologo**, in possesso di Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, responsabile delle attività, delle indagini e prove archeologiche, della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice nonché della redazione della relazione archeologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nelle suddette attività;

g) un **Tecnico esperto di studi di traffico**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito degli studi di traffico applicati alla progettazione di infrastrutture stradali;

h) un **Ingegnere Strutturista**, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito della progettazione di strutture applicata alle infrastrutture di trasporto.

7.3.1.1 È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle figure professionali di cui alle lettere **c)**, **d)**, **g)** e **h)** dell'art. 7.3.1 punto 2), purché tale soggetto sia in possesso di tutte le necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

Le figure professionali di cui alle lett. **c)**, **d)**, **e)**, **f)**, **g)** e **h)** possono coincidere con una delle figure di cui all'art. 10.1.1 lett. **i1)**, **i2)**, **i3)** e **i4)**.

7.3.1.2 Con riferimento alle figure professionali sub **c)**, **d)**, **e)**, **f)**, **g)** e **h)** del precedente dell'art. 7.3.1 punto 2), il concorrente indica, nella Dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 15.3, il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista (ove richiesta) ed i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti sopra specificati.

7.3.1.3 Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, il concorrente indica altresì, nella medesima Dichiarazione integrativa, il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

7.3.1.4 Per la comprova del requisito di cui all'art. 7.3.1 punto 2), CAL verificherà unicamente l'iscrizione all'Albo professionale e soltanto con riferimento ai professionisti di cui alle lett. **c), e), g) e h)** indicati dall'Aggiudicatario. È fatta salva la facoltà di ogni ulteriore verifica; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere documentazione a comprova del possesso degli ulteriori requisiti di cui alle lett. **c), d), e), f), g) e h)** del precedente art. 7.3.1 punto 2).

7.3.1.5 Con riferimento ai professionisti di cui alle lett. **d), e), f), g) e h)** del precedente art. 7.3.1 punto 2), il concorrente specifica nella Dichiarazione integrativa la forma di partecipazione dei medesimi tra quelle di seguito indicate:

- i. componente di un raggruppamento temporaneo;
- ii. associato di una associazione tra professionisti;
- iii. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- iv. dipendente;
- v. collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- vi. consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Nel caso in cui il concorrente partecipi in in di raggruppamento temporaneo tali professionisti non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.3.3.

Si rinvia altresì a quanto previsto all'art. 9.1.

7.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

i) Fatturato globale minimo: fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al doppio dell'importo stimato per la progettazione definitiva ed esecutiva pari ad Euro 7.439.809,37 (settemilioni quattrocentotrentanove mila ottocento nove/37), ossia non inferiore ad **Euro 14.879.618,75** (quattordicimilioni ottocentotrentanove mila seicentodiciotto/75).

Tale requisito è richiesto a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza della concessione in oggetto, relativa alla realizzazione dell'opera viabilistica più rilevante tra gli interventi attualmente previsti nel potenziamento infrastrutturale stradale lombardo, nonché costituente, allo stato, l'unica autostrada regionale lombarda.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- 1) per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- 2) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- 3) per i liberi professionisti o associazione di professionisti copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- 4) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

oppure

- 5) mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni** i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- j) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando (ossia dal 2012 al 2021) e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (Euro)
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.03 Viabilità speciale	VI/b	192.124.276,29	192.124.276,29
STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato	I/g	38.268.842,76	38.268.842,76
STRUTTURE SPECIALI: S.05 – Gallerie e opere sotterranee	Xb - IXc	101.681.274,00	101.681.274,00
IMPIANTI: IA.04	III/c	35.936.472,00	35.936.472,00

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni			
--	--	--	--

Per la categoria Strutture – S.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Strutture speciali – S.06**.

Per la categoria Strutture speciali – S.05, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Strutture speciali – S.06**.

Per la categoria Impianti – IA.04, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Impianti – IA.03**.

Per la categoria Infrastrutture per la mobilità – V.03, ai fini della qualificazione, non vi sono altre categorie idonee a comprovare i requisiti richiesti.

Per la comprova del requisito si rinvia al successivo art. 7.3.4.

- k) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando (ossia dal 2012 al 2021), con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per ciascun servizio di punta (Euro)
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03: Viabilità speciale	VI/b	192.124.276,29	76.849.710,52
STRUTTURE – S.03: Strutture o parti di strutture in cemento armato	I/g	38.268.842,76	15.307.537,11
STRUTTURE SPECIALI – S.05: Gallerie e opere sotterranee	IXb – Ixc	101.681.274,00	40.672.509,60

IMPIANTI – IA.04: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	35.936.472,00	14.374.588,80
--	-------	---------------	---------------

Per la categoria Strutture – S.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Strutture speciali – S.06**.

Per la categoria Strutture speciali – S.05, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Strutture speciali – S.06**.

Per la categoria Impianti – IA.04, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **Impianti – IA.03**.

Per la categoria Infrastrutture per la mobilità – V.03, ai fini della qualificazione, non vi sono altre categorie idonee a comprovare i requisiti richiesti.

Per la comprova del requisito si rinvia al successivo art. 7.3.4.

7.3.4 La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto

7.3.3 è fornita mediante:

1. copia dei certificati/attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato, con l'indicazione del **servizio svolto** (comprensivo di ID e dell'importo) e del **periodo di esecuzione** (inizio e fine);
 - 1.1 nel caso in cui dai suddetti certificati/attestati non si evincano tutti i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavano i suddetti dati (ad esempio contratti, documentazione tecnica, ecc.);
 - 1.2 in assenza del certificato/attestato, occorrerà produrre copia del contratto con le relative fatture comprovanti il pagamento dell'importo del contratto; qualora dal contratto non si evincano i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavano i suddetti dati (ad esempio documentazione tecnica).

oppure

2. mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, nei documenti prodotti a comprova dovranno essere specificate le tipologie di prestazione svolte dai soggetti dichiaranti e la relativa percentuale rispetto al totale del servizio. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Qualora la percentuale di esecuzione del servizio svolto in raggruppamento temporaneo di imprese non risulti dalla documentazione a comprova prodotta (ad esempio dal certificato/attestato di regolare esecuzione), dovrà essere fornita ulteriore documentazione da cui si evinca il suddetto dato (ad esempio, producendo l'atto costitutivo del RTI che ha eseguito il servizio).

Al fine di agevolare la disamina della Stazione Appaltante dei documenti prodotti per la comprova dei requisiti richiesti, il concorrente può inviare altresì una nota di accompagnamento esplicativa della corrispondenza tra ciascun documento prodotto ed il requisito con esso comprovato.

7.4 INDICAZIONI PER I REQUISITI SPECIALI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

7.4.1 Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di cui all'art. 7 nei termini di seguito indicati.

7.4.2 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

7.4.3 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4.4 Quanto ai REQUISITI DEL CONCESSIONARIO:

A) il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura **di cui al precedente art. 7.1 lett. (A)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, delle consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

B) I requisiti del concessionario di cui all'art. 7.1 lett. (B) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore del 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alle lett. a) e b), secondo quanto di seguito specificato.

7.4.4.1 Il requisito relativo al fatturato medio di cui all'art. 7.1 *sub* lett. **(B) punto a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascuna impresa raggruppata dovrà possedere una percentuale dei requisiti non inferiore al 10 (dieci) per cento. Per i consorzi stabili ed i Consorzi di Cooperative ai sensi dell'art. 47 del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.4.4.2 Il requisito relativo al capitale sociale di cui all'art. 7.1 *sub* lett. **(B) punto b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascuna impresa raggruppata dovrà possedere una percentuale dei requisiti non inferiore al 10 (dieci) per cento. Per i consorzi stabili ed i Consorzi di Cooperative ai sensi dell'art. 47 del Codice il requisito deve essere posseduto

dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.4.4.3 Il requisito relativo allo svolgimento di **servizi affini** di cui all'art. 7.1 *sub* lett. **(B)** punto c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Per i consorzi stabili ed i consorzi di Cooperative si applicano le norme di cui all'art. 47 del Codice.

7.4.4.4 Il requisito relativo allo svolgimento di **un servizio affine** di cui all'art. 7.1 *sub* lett. **(B)** punto d) non è frazionabile e pertanto in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o consorzio il requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del raggruppamento e/o consorzio.

7.4.5 Quanto ai **REQUISITI PER I LAVORI**:

All'interno del concorrente, laddove i lavori siano eseguiti direttamente in tutto o in parte, si rappresenta quanto segue:

- (i) nel caso solo una impresa del soggetto concorrente sia destinata a eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa, dovrà possedere in proprio i requisiti di cui al precedente art. **7.2** corrispondenti ai lavori da eseguire direttamente;
- (ii) nel caso più imprese, nell'ambito del soggetto concorrente, siano destinate a eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa ("**Imprese Costruttrici**"), alle Imprese Costruttrici si applica la disciplina in materia di associazione temporanea di imprese (ovvero di consorzio, laddove componenti un consorzio), e dovranno dunque possedere i requisiti per i lavori di cui al precedente art. **7.2** secondo quanto indicato nei successivi punti 7.4.5.1, 7.4.5.2 e 7.4.5.3.

7.4.5.1 Quanto al requisito dell'attestazione SOA di cui all'art. **7.2 sub lett. (A)**: in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di tipo *orizzontale*:

- i. i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dell'importo stimato complessivo. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) dell'importo stimato complessivo;
- ii. le quote di esecuzione nel raggruppamento devono corrispondere ai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun componente del raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di tipo *verticale*, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.4.5.2 Quanto al requisito della cifra d'affare di cui all'art. **7.2 sub lett. (B)**, nel caso in cui, all'interno del concorrente, chi esegue i lavori sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento o dal Consorzio delle imprese esecutrici dei lavori nel suo complesso.

7.4.5.3 Quanto al requisito di lavori in categoria prevalente di cui all'art. **7.2 sub lett. (C)**, nel caso in cui, all'interno del concorrente, chi esegue i lavori sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti destinate a occuparsi della realizzazione della categoria OG3 in caso di RTI orizzontale o misto.

7.4.6 Quanto ai REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:

All'interno del concorrente, nel caso in cui chi esegue la progettazione sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, si rappresenta quanto segue con riferimento al suddetto raggruppamento o consorzio.

7.4.6.1 I requisiti del d.m. 263/2016 di cui all'art. **7.3.1 punto 1) lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. I suddetti requisiti non devono essere posseduti dai professionisti di cui alle lett. **d), e), f), g) e h)** dell'art. **7.3.1 punto 2)** qualora ricorra l'ipotesi di cui al secondo paragrafo dell'art. **7.3.1.5**.

Per il **requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese** di cui all'art. **7.3.1 punto 1) lett. b)** deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici associati.

7.4.6.2 Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, è condizione di partecipazione la presenza quale progettista, **ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016**, di **almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro della U.E di residenza, ed iscritto al relativo albo professionale.

7.4.6.3 I requisiti relativi ai componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. **7.3.1 punto 2) lett. c), d) e), f), g) e h)** sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati delle singole prestazioni ivi indicate.

7.4.6.4 Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato globale minimo di cui all'art. **7.3.2 lett. i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.4.6.5 Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale:

1) Il requisito dell'elenco dei servizi di cui all'art. **7.3.3 lett. j)** deve essere posseduto come segue:

- i) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo *orizzontale* deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti;
- ii) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo *verticale* ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui all'art. **7.3.3 lett. j)** in relazione alle prestazioni (identificate con il relativo ID) che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

2) Il requisito dei due servizi di punta di cui all'art. **7.3.3 lett. k)** relativo a ciascuna singola categoria e ID deve essere posseduto come segue:

- i) in caso di raggruppamento temporaneo *orizzontale*, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;
- ii) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo *verticale*, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

3) Si rinvia al precedente art. **7.3.1.5**.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

7.5.1 I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione di cui all'art. **7** nei termini di seguito indicati.

7.5.2 Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 7.3.1 punto 1) lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

7.5.3 I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui **all'art. 7.3.1 punto 1) lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

7.5.4 I requisiti relativi ai **componenti del gruppo di lavoro** di cui al precedente **art. 7.3.1 punto 2) lett. c), d), e), f), g) e h)** sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati delle singole prestazioni ivi indicate.

7.5.5 I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui ai punti **7.3.2 e 7.3.3** ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

8.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

8.2 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di onorabilità e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti artt. **6, 7.1 lett. (A) e 7.3.1 punto 1)**, e quanto ai requisiti per i lavori per le categorie **OG11 e OS12-A**.

8.3 Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria richiesti nei successivi articoli.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (Allegato 2), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una Dichiarazione integrativa (Allegato 3), secondo quanto specificato nel successivo articolo **15.7**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

8.4 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.5 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

8.6 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8.7 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8.8 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9 SUBAPPALTO

9.1 Gli operatori economici che intendano affidare in subappalto a terzi le prestazioni gestionali della concessione devono applicare l'art. 174 del Codice, e lo indicano nella Dichiarazione Integrativa; non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; non si considerano terzi i soci della società di progetto alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 184 del Codice.

9.2 Gli operatori economici che intendano eseguire direttamente i lavori attraverso una o più imprese all'interno del concorrente, con propria organizzazione, le quali a loro volta intendano affidare parte dei lavori in subappalto devono applicare i limiti e le condizioni dell'art. 105 del Codice e indicano in sede di Offerta le lavorazioni che intendono subappaltare a terzi.

9.3 Per le attività di progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Può essere subappaltata, in conformità alla normativa vigente, l'attività di consulenza specialistica inerente a settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

9.4 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9.5 Il concorrente indica nella parte II, sez. D, del DGUE all'atto dell'Offerta le prestazioni che intende subappaltare ai sensi dei precedenti artt. 9.2 e 9.3; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

9.6 Per i lavori non eseguiti da imprese all'interno del concorrente, ma affidati a terzi con le modalità dell'art. 164 comma 4 del Codice, il Concessionario dovrà vigilare sulla corretta applicazione dell'art. 105 ai relativi subappalti, a partire dalla necessaria dichiarazione in sede di offerta delle parti di lavori che si intendono subappaltare.

10 REQUISITI DI ESECUZIONE

10.1 PROFESSIONISTI ESECUTORI BIM

10.1.1 Ai fini dell'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori mediante l'uso della tecnologia BIM, si richiede che l'Aggiudicatario esegua la prestazione con le seguenti figure professionali, come meglio definite nella Tabella n. 5 dell'art. 3.3 del Capitolato Informativo (Allegato 10) (i c.d. **Professionisti Esecutori BIM**):

- i1)** un **BIM Manager**, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso CAL;
- i2)** un **BIM Coordinator**, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
- i3)** un **BIM Specialist**, ossia un operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa,
- i4)** un **CDE Manager**, ossia il gestore dei flussi informativi dell'ambiente di condivisione dati (AC-Dat).

10.1.2 Con riferimento a ciascuna delle professionalità richieste all'art. **10.1.1**, ciascun soggetto deve aver svolto corsi/master oppure deve possedere certificazioni, relative alla qualifica assunta, oppure deve aver maturato esperienza nella relativa qualifica.

10.1.3 Le figure di cui alle lett. **i1)**, **i2)**, **i3)** e **i4)** del precedente punto **10.1.1** non possono coincidere tra di loro.

10.1.4 L'Aggiudicatario potrà modificare ciascuno dei Professionisti Esecutori BIM secondo quanto previsto nel Disciplinare PD (Allegato 9) e nello Schema di Convenzione di Concessione (Allegato 7).

10.1.5 Ai fini dell'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, o durante l'esecuzione della medesima, CAL si riserva di richiedere documentazione a comprova del possesso di quanto previsto all'art. **10.1.2**. In caso di mancanza del possesso del requisito in capo a ciascuna professionalità richiesta, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare PD.

10.2 REQUISITO DI GESTIONE

10.2.1 La gestione della Concessione in oggetto dovrà essere svolta da un soggetto esterno o da un socio della Società di Progetto che abbia **svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti il momento della richiesta di cui al successivo punto 10.2.2, servizi di gestione in materia di gestione di autostrade o di strade extraurbane principali a doppia carreggiata per un importo medio annuo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00)**. A tal fine si precisa che non costituiscono servizi di gestione di autostrade o di strade extraurbane principali a doppia carreggiata la mera manutenzione ordinaria e straordinaria e i relativi servizi strettamente connessi.

10.2.2 A tal fine, la Stazione Appaltante richiederà, entro 6 (sei) mesi antecedenti all'entrata in esercizio dell'IPB, la documentazione da produrre entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla suddetta richiesta a comprova del possesso di quanto previsto al punto **10.2.1**; la comprova può avvenire *(i)* per servizi di gestione autostradale, mediante bilanci o il PEF da cui risultino i costi di gestione (opex); *(ii)* in caso di servizi di gestione di strade extraurbane a doppia carreggiata, mediante certificati relativi a contratti di

gestione rilasciati dai committenti, con l'indicazione del servizio svolto, dell'importo corrisposto e del periodo di esecuzione, o mediante documentazione equipollente idonea a comprovare tali dati.

L'inizio dell'esecuzione della gestione della concessione in oggetto può avvenire solo successivamente alla comprova del requisito richiesto in capo al gestore. In caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione si rinvia all'All. O) dello Schema di Convenzione di Concessione (Allegato 7).

11 GARANZIE PROVVISORIE, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E SOPRALLUOGO

11.1 Ciascun concorrente deve allegare nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

(1) Garanzia provvisoria emessa a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. **per un importo di Euro 11.325.472,72 (undicimilionitrecentoventicinquemilaquattrocentosettantadue/72) pari al 2% dell'importo complessivo dell'investimento ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016** ed è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conforme agli schemi tipo approvati con D.M. Sviluppo Economico n. 19 gennaio 2018, n. 31 ss.mm.ii., debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore.

In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la suddetta garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione sub (2), devono essere intestate a tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito la suddetta garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno sub (2), dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno sub (2) devono essere intestate al consorzio.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio è possibile ottenere la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

I concorrenti potranno beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice solo per la presente garanzia provvisoria.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra il concorrente indica nella Dichiarazione integrativa (Allegato 3), il possesso dei relativi requisiti e, se aggiudicatario, lo documenta secondo quanto previsto al successivo art. 25.8 punto 2.2).

(2) Dichiarazione di impegno – a pena di esclusione - da parte di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare garanzia fidejussoria per l'esecuzione della Concessione, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, la cui sussistenza verrà dichiarata nella parte II, lett. A del DGUE (Allegato 2).

In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione di impegno non è richiesta se tutti i componenti sono micro/piccole/medie imprese.

CAL si riserva di verificare d'ufficio la veridicità di tale dichiarazione.

(3) Garanzia di cui all'articolo 183, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 emessa a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. per un importo di Euro 10.750.000,00 (diecimilionisettecentocinquanta/00) inferiore al 2,5% del valore dell'investimento prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore.

La garanzia *sub* (1) è costituita secondo una delle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:

(a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., IBAN IT77G0569601798000053690X60, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

In tal caso, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia provvisoria per gara [•]*" e dovrà essere allegata nel Campo "Garanzie a corredo dell'offerta" della Busta Amministrativa come meglio specificato al successivo art. **15.9**;

(b) mediante garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo.

In caso di prestazione di garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. **(b)**, questa dovrà:

- i. contenere espressa indicazione dell'oggetto dell'affidamento e del soggetto garantito;
- ii. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
- iii. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- iv. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- v. contenere la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

vi. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 su richiesta di CAL per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Il concorrente deve allegare le garanzie sub (1) e sub (3) e la dichiarazione di impegno sub (2) nel **Campo "Garanzie a corredo dell'offerta"** della Busta Amministrativa come meglio specificato al successivo art. 15.9 firmate digitalmente dal soggetto garante con indicazione dei poteri di firma del soggetto garante.

11.2 Quanto al **sopralluogo**, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. b) del D.L. 76/20 ss.mm.ii., ai fini della presentazione dell'Offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

12.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, effettuano entro il termine di ricezione delle Offerte il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 500,00** (cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021.

12.2 A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento nel campo "*Contributo a favore dell'Anac*" di cui al successivo art. 15.8.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E TERMINE DI INVIO DELLE OFFERTE

13.1 Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà presentare **a pena di esclusione un'Offerta** composta:

- dalla Busta Amministrativa di cui al successivo art. 15;
- dalla Busta Tecnica di cui al successivo art. 16;
- dalla Busta Economica di cui al successivo art. 17;
- dal Documento d'Offerta di cui al successivo art. 18.

L'Offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente tramite la Piattaforma Sintel come di seguito specificato.

13.2 Per presentarsi l'Offerta, i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, sezione "**Invia Offerta**" e procedere, secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente anche nell'allegato "*Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure*" (Allegato 11), mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di cui ai successivi artt. 15, 16, 17 e 18.

In particolare, dovrà essere svolta la seguente sequenza procedurale:

1. Busta Amministrativa;

2. Busta Tecnica;
3. Busta Economica;
4. Documento di Offerta.

La procedura di invio dell'Offerta potrà essere svolta in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite.

13.3 I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che il Sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema (il "**Documento di Offerta**" di cui al successivo art. 18).

13.4 Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque di non fornire i dati dell'Offerta Economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

13.5 **In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/consorzio stabile l'Offerta con tutta la documentazione richiesta deve essere inviata rispettivamente dalla mandataria/dalla capogruppo/dal consorzio.**

Si rinvia in proposito a quanto previsto dal paragrafo 6 del documento "*Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure*" (Allegato 11).

13.6 **Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione - quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati -, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.**

13.7 **I soggetti interessati** a concorrere per l'affidamento della concessione oggetto della presente procedura di gara **dovranno far pervenire l'Offerta alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, entro il TERMINE PERENTORIO delle ore 10:00 del 25 novembre 2022.**

13.8 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontrati anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

13.9 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

13.10 L'"Istanza di partecipazione" (All. 1), il "DGUE" (All. 2), la "Dichiarazione integrativa" (All. 3), la "Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016" (All. 4) e la "Dichiarazione Offerta Economica" (All. 5) potranno essere redatte preferibilmente sui modelli *fac-simile*, predisposti e messi a disposizione tramite la piattaforma Sintel all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

13.11 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

13.12 Le Offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

13.13 L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

14.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta.

14.3 Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – pari a **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dal giorno successivo all'invio della comunicazione in oggetto – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

14.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

14.5 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

a) Il concorrente accede con le proprie credenziali di accesso alla piattaforma Sintel e al **primo step** di sottomissione dell'Offerta, negli appositi campi presenti in Piattaforma dovrà allegare la documentazione indicata nei successivi punti del presente articolo, debitamente compilata e firmata digitalmente, ossia:

- 1) Istanza di partecipazione e imposta di bollo di cui al successivo art. **15.1**;
- 2) DGUE di cui al successivo art. **15.2**;
- 3) Dichiarazione integrativa di cui al successivo art. **15.3**;
- 4) eventuale Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16 di cui al successivo art. **15.4**;
- 5) eventuale procura di cui al successivo art. **15.5**;
- 6) eventuale mandato collettivo/atto costitutivo/statuto oppure documentazione per i soggetti associati, di cui al successivo art. **15.6**;
- 7) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al precedente art. 8, di cui al successivo art. **15.7**;
- 8) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al successivo art. **15.8**;
- 9) garanzie e impegno a corredo dell'Offerta di cui al successivo art. **15.9**.

b) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere altresì allegata nel campo Busta Amministrativa di cui al successivo art. **15.5** idonea documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, visura).

15.1 CAMPO "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO" – ALLEGATO 1

a) Il concorrente deve compilare e allegare l'Istanza di partecipazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente in conformità all'Allegato 1 cui si rinvia integralmente, con cui il concorrente attesta quanto ivi contenuto.

L'Istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1 dovrà essere **compilata e sottoscritta digitalmente**:

- i. in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuno dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento temporaneo;
- ii. in caso di raggruppamento temporaneo già costituito/di consorzio ordinario, dalla mandataria/dal legale rappresentante del consorzio;
- iii. in caso di società, dal legale rappresentante (o da un suo procuratore);
- iv. in caso di consorzi, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio;
- v. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio;
- vi. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- vii. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

viii. nel caso di aggregazioni di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si rinvia all'art. 15 punto b).

b) L'Istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. A tal fine il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

(i) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento sopra indicato, il concorrente allega altresì nel presente campo **15.1** la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

oppure

(ii) il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, e allegare nel presente campo copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 CAMPO “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” O “DGUE” – ALLEGATO 2

Il concorrente deve compilare e allegare il Documento di Gara Unico Europeo (“**DGUE**”), che costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In particolare, **il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente:**

- i. nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o già costituito, separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento;
- ii. nel caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- iii. in caso di consorzio ordinario, dal legale rappresentante del consorzio;
- iv. in caso di consorzi stabili, separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio e di ciascuna delle consorziate indicate;
- v. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- vi. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante munito di idonei poteri.

In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si rinvia all'art. 15 punto **b)**.

A) Se il dichiarante dell'operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del D.lgs. n.

50/2016 per sé e anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 come specificati nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, deve compilare e allegare solo il DGUE in allegato.

B) Solo se il dichiarante dell'operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) non rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del D.lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 come specificati nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, l'operatore economico deve altresì allegare nel campo "Dichiarazione sostitutiva dei soggetti art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016" di cui al successivo art. 15.4 le dichiarazioni compilate e sottoscritte separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificato nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, compilando preferibilmente l'Allegato 3.

In tal caso ciascun soggetto di cui all'art. 80, comma 3, come specificato nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, deve compilare e sottoscrivere l'Allegato 4A *i)* in calce e con allegata copia di documento di identità o, in alternativa, *ii)* con sola sottoscrizione digitale.

C) Solo in caso di affitto/cessione di azienda o di ramo di azienda/incorporazione/fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, il concorrente deve altresì allegare le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del D.lgs. n. 50/2016 dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificati nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente.

C.1) In tal caso, **se il dichiarante dell'operatore economico** (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) **rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del D.lgs. n. 50/2016 per sé e anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificati nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa,** compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente, l'operatore economico deve compilare e allegare solo il DGUE in allegato.

C.2) **Solo se il dichiarante dell'operatore economico** (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) **non rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del D.lgs. n. 50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificati nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa,** compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente, l'operatore economico deve altresì allegare nel campo "Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016" di cui al successivo art. 15.4 le

dichiarazioni compilate e sottoscritte separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificato nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che ha operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente, compilando preferibilmente l'Allegato 4A.

In tal caso ciascun soggetto di cui all'art. 80, comma 3 come specificato nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che ha operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell'anno antecedente deve compilare e sottoscrivere l'Allegato 4A *i*) in calce e con allegata copia di documento di identità o, in alternativa, *ii*) con sola sottoscrizione digitale.

Il concorrente non dovrà compilare la Parte IV sezioni A, B, C – D - Criteri di selezione, ma solo la Dichiarazione integrativa (Allegato 3) di cui al successivo art. 15.3.

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all'art. 13.6.

15.3 CAMPO “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA” – ALLEGATO 3

Il concorrente deve compilare e allegare la Dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta preferibilmente in conformità all'Allegato 3, cui si rinvia integralmente, con cui l'operatore economico attesta quanto ivi contenuto.

In particolare, **la Dichiarazione integrativa dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente secondo quanto indicato al punto 15.2.**

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si rinvia all'art. 15 punto b).

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all'art. 13.6.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3 lettera b) del Codice, la concessione oggetto della presente gara è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti; **il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, nella Dichiarazione Integrativa l'impegno espresso al rispetto di tali condizioni, ove Aggiudicatario.**

15.4 CAMPO “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016” - ALLEGATO 4A E “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA INDICATO” - ALLEGATO 4B

- 1) Solo nel caso in cui ricorrano le ipotesi indicate alle lettere B) e C.2) del campo “Documento di gara unico europeo” o “DGUE” di cui al precedente art. 15.2, il concorrente deve allegare la dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, redatta preferibilmente secondo l'**Allegato 4A**. Si rinvia a quanto indicato all'art. 15.2 lettere B) e C).

- 2) Solo in caso di progettista indicato, secondo quanto previsto al precedente art. 7.3 il concorrente deve allegare la Dichiarazione sostitutiva del progettista indicato, redatta preferibilmente secondo l'**Allegato 4B**. Si rinvia a quanto indicato all'art. 7.3.

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all'art. 13.6.

15.5 CAMPO “PROCURA”

Nel caso in cui l'Istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1 e le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 2, 3, 4A, 4B, 5 e/o il Documento d'Offerta e/o altre dichiarazioni sostitutive siano sottoscritti da un procuratore, dovrà essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma del procuratore medesimo (es. procura, visura).

Al riguardo, è sufficiente l'invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti.

15.6 CAMPO “MANDATO COLLETTIVO/ATTO COSTITUTIVO/STATUTO”

In corrispondenza del campo in oggetto:

- a) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo in forma di scrittura privata, da cui risulti *i)* il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria, *ii)* le quote di esecuzione di ciascun soggetto e *iii)* una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;
- b) in caso di consorzi ordinari, dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo da cui risultino le quote di partecipazione di ciascun soggetto;
- c) con riferimento ai consorzi stabili, dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo;
- d) in caso di studi associati, dovrà essere allegata copia dello statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- e) in caso di aggregazioni di rete:
 - I. se si tratta di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Cd. rete - soggetto) dovranno essere allegate:
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - II. se si tratta di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (Cd. rete-contratto) dovranno essere allegate:
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- III. se si tratta di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
- a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito dovrà essere allegata copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo dovrà essere allegata copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nei casi di cui ai punti a. e b., qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all'art. 13.6.

15.7 CAMPO "AVVALIMENTO"

In caso di avvalimento, dovrà essere allegato quanto di seguito indicato:

- 1) **dichiarazione del concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, legale rappresentante).

Tale dichiarazione dovrà essere **compilata e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto all'art. 15.1;**

- 2) **una dichiarazione dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento, da rendersi preferibilmente mediante compilazione del modello DGUE di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente, e alla parte VI.

Tale dichiarazione dovrà essere **compilata e sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliaria (o da un suo procuratore).

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si rinvia all'art. 15 punto b);

- 3) una **dichiarazione dell'impresa ausiliaria** con cui:
 - i. si obbliga verso il concorrente/ausiliato e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ii. l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

Tale dichiarazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore)** dell'impresa ausiliaria.

- 4) **contratto di avvalimento** in copia autentica o sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;
- 5) **DGUE** compilato per quanto di pertinenza e sottoscritto digitalmente separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuna ausiliaria;
- 6) **Dichiarazione integrativa** redatta preferibilmente in conformità all'Allegato 3, compilata per quanto di pertinenza e sottoscritta digitalmente separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuna ausiliaria.

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all'art. 13.6.

15.8 CAMPO "CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC"

Allegare, secondo quanto previsto nel precedente art. 12, l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

15.9 CAMPO "GARANZIE E IMPEGNO A CORREDO DELL'OFFERTA"

- i. Qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita secondo le modalità di cui al precedente art. 11.1 lett. (a) (ossia mediante contanti, bonifico etc.), **il concorrente deve allegare quanto di seguito indicato:**

 - 1) **copia della quietanza di pagamento**, secondo quanto indicato al precedente art. 11.1;
 - 2) **in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, copia delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni**, secondo quanto previsto al precedente art. 11.1;
 - 3) **la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, firmata digitalmente dal garante, con indicazione dei poteri di firma del soggetto garante.**

- ii. Qualora la garanzia sia stata costituita secondo le modalità di cui al precedente art. 11.1 lett. (b) (ossia mediante garanzia fideiussoria) **il concorrente deve allegare quanto di seguito indicato:**

 - 1) **la garanzia provvisoria firmata digitalmente** dal soggetto garante, secondo quanto indicato al precedente art. 11.1;
 - 2) **in caso di riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, copia delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per fruire della riduzione**, secondo quanto previsto al precedente art. 11.1;
 - 3) **la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto firmata digitalmente dal garante, ove non**

faccia già parte integrante del contenuto della garanzia provvisoria.

In caso di caricamento di numerosi file si rinvia a quanto previsto all'art. 13.6.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà inviare la Busta Tecnica allegando la documentazione indicata nei successivi punti, secondo quanto ivi specificato.

16.1 CAMPO "RELAZIONE TECNICA"

16.1.1 Per quanto attiene al **criterio di valutazione A** "Valore tecnico della proposta di intervento" di cui al successivo art. 19.1, il concorrente deve allegare, **a pena di esclusione**, una **Relazione Tecnica** sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

La Relazione tecnica:

- (i) dovrà essere redatta riportando il contenuto relativo a ciascuno degli elementi di valutazione di ogni subcriterio indicati nel successivo art. 19.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica";
- (ii) deve contenere i dati, le informazioni, i documenti e le schede tecniche da allegare indicati al successivo art. 16.1.2;

16.1.2 In particolare:

a) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.1.1** la Relazione tecnica deve altresì contenere e illustrare quanto segue:

- (i) per ciascun materiale proposto, le relative schede tecniche di prodotto riguardanti le caratteristiche prestazionali del prodotto, le relative caratteristiche di durabilità, i fusi granulometrici relativi agli inerti previsti per ciascuno strato, le modalità di realizzazione in opera;
- (ii) le caratteristiche di drenaggio previste per il pacchetto completo;
- (iii) per ciascuno strato e per il pacchetto completo dovrà essere presentata la relativa stima del tempo di vita e le conseguenti previsioni di manutenzione (ordinaria e programmata), comprese le previsioni temporali relative all'eventuale necessità di rifacimento;
- (iv) per ciascuno strato dovranno essere specificate le percentuali massime di materiale riciclato ipotizzate, che non potranno risultare maggiori delle seguenti: 10% per l'usura; 20% per il binder, 30% per la base;
- (v) per l'intero pacchetto di pavimentazione dovrà essere presentata il nuovo studio progettuale completo, relativo sia alla portanza che alla durabilità;
- (vi) dovranno essere esplicitati per ogni strato e per il pacchetto globale i costi di approvvigionamento, realizzazione e di gestione stimati, esplicitandone il confronto con le soluzioni previste progettualmente;

(vii) dovrà essere esplicitata una specifica relazione sul pacchetto globale di pavimentazione, che ne determini il tempo di vita atteso, nella quale dovrà essere data esplicita evidenza del miglioramento in termini di durabilità del pacchetto di pavimentazione completo, rispetto alle previsioni progettuali a base di gara;

(viii) capitolato tecnico relativo alle caratteristiche di ciascun materiale e alle modalità realizzative di ciascun prodotto / strato di pavimentazione;

Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni: lo spessore complessivo degli strati "neri" (base, binder, usura) dovrà restare invariato rispetto alla previsione progettuale; le tempistiche di rifacimento previste per i singoli strati dovranno essere superiori rispetto alle previsioni originarie; possono essere previste tecniche alternative relative alla realizzazione degli strati posti inferiormente allo strato di base, a condizione di non variarne gli spessori complessivi; non è in ogni caso ammesso l'utilizzo per la realizzazione degli strati della pavimentazione e degli strati inferiori alla base (es: misto cementato) di tecniche di miscelazione / stabilizzazione in loco, tipo pulvimixer o similari, sia per gli strati in conglomerato bituminoso sia per gli strati "bianchi";

Potranno essere utilizzati materiali riciclati costituiti esclusivamente da conglomerati bituminosi fresati e corredati dalle relative schede di contratto e verifica della provenienza, comprensive delle relative analisi e certificati di qualità.

Per le miscele da impiegare negli strati di usura dovrà essere previsto esclusivamente fresato proveniente da strati di usura drenanti di tratti autostradali.

Tutti i materiali riciclati dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa vigente applicabile.

Potranno essere presentate proposte di utilizzo di miscele alternative o di tecniche innovative per la realizzazione di ogni singolo strato in conglomerato bituminoso del pacchetto di pavimentazione.

- b) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.1.2** la Relazione tecnica deve altresì contenere:
- i) il progetto del sistema di monitoraggio;
 - ii) elaborati grafici che diano evidenza di tutte le predisposizioni previste;
 - iii) le schede tecniche relative, in particolare, alle caratteristiche prestazionali di ciascun sensore/rilevatore/dispositivo previsto, nonché alle modalità di utilizzo e manutenzione di ogni sensore o rilevatore o altro dispositivo proposto, specificandone altresì il tempo di vita atteso;
- c) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.1.3** la Relazione tecnica deve altresì contenere: le schede tecniche di ogni prodotto proposto, comprensive delle caratteristiche prestazionali, dei tempi di vita attesi, delle caratteristiche di manutenzione e dei relativi costi di messa in opera e di esercizio;
- d) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.1.4** la Relazione tecnica deve altresì contenere:

le schede tecniche di ciascun materiale, comprensive delle caratteristiche prestazionali, dei tempi di vita attesi, delle caratteristiche di manutenzione e dei relativi costi di messa in opera e di esercizio; in particolare dovrà essere data evidenza, anche in termini quantitativi, dell'effettivo incremento della durabilità delle opere ottenuto mediante l'adozione dei materiali/tecnologie proposte;

- e) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.2.1** la Relazione tecnica deve altresì contenere i) l'elaborato/i della soluzione proposta con l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche nonché ii) la relativa stima dei costi;
- f) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.2.2** la Relazione tecnica deve altresì contenere i) l'elaborato/i della soluzione proposta, con l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche nonché ii) la relativa stima dei costi;
- g) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.2.3** la Relazione tecnica deve altresì contenere il progetto della soluzione proposta, sviluppato a livello di progetto di fattibilità tecnico economica e comprensivo quindi anche della relativa stima dei costi.

Per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.2.4** la Relazione tecnica deve altresì contenere le planimetrie relative alla ubicazione ed estensione degli interventi proposti, nonché gli schemi relativi ai sestri d'impianto e le relative stime economiche relative ai costi di realizzazione e di manutenzione;

- h) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.3.1** la Relazione tecnica deve altresì contenere le schede tecniche relative a ciascun apparato di lettura previsto, comprensive della stima del tempo di vita, delle previsioni in termini di manutenzione e dei relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera;
- i) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.3.2** la Relazione tecnica deve altresì contenere la scheda tecnica di ogni elemento previsto nel sistema di lettura dei veicoli, nonché la necessaria documentazione/certificazione che dimostri le percentuali di lettura e classificazione dei transiti veicolari; in particolare la scheda tecnica deve dettagliare le caratteristiche prestazionali dei sistemi di lettura in termini di precisione di acquisizione delle informazioni, nonché la relativa stima del tempo di vita, dettagliandone altresì le previsioni in termini di manutenzione e i relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera;
- j) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.3.3** la Relazione tecnica deve altresì contenere le schede tecniche di ciascun apparato previsto; in particolare la scheda tecnica deve dettagliare le caratteristiche prestazionali dei sistemi di lettura in termini di precisione di acquisizione delle informazioni, nonché la relativa stima del tempo di vita, dettagliandone altresì le previsioni in termini di manutenzione e i relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera;
- k) per quanto attiene all'elemento di valutazione **A.3.4** la Relazione tecnica deve altresì contenere le schede tecniche di ciascun apparato previsto per il sistema di monitoraggio e trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie; in particolare la scheda tecnica deve dettagliare le caratteristiche

prestazionali dei sistemi di lettura in termini di precisione di acquisizione e trasmissione delle informazioni, nonché la relativa stima del tempo di vita, dettagliandone altresì le previsioni in termini di manutenzione e i relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera.

16.1.3 Con riferimento ad ogni elemento di valutazione di cui all'art. 19.1, nel caso in cui la Relazione tecnica non contenga quanto previsto nell'art. 16.1.2, al relativo elemento di valutazione verrà attribuito il punteggio di 0 (zero).

16.1.4 Per quanto attiene al criterio di valutazione B di cui al successivo art. 19.1, la Relazione tecnica dovrà contenere anche uno specifico paragrafo in cui è indicata la riduzione offerta rispetto alla durata di esecuzione dei lavori.

16.1.5 A pena di esclusione, non sono ammesse varianti, comprese quelle localizzative e/o planoaltimetriche, rispetto alle previsioni contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato al presente Disciplinare di gara. Si precisa che non saranno considerate varianti le proposte migliorative presentate in sede di gara relative ai subcriteri di valutazione A.1, A.2 e A.3, oggetto di offerta del concorrente.

16.1.6 La Relazione tecnica deve essere costituita da un numero massimo di 40 (quaranta) pagine escluso l'indice e il frontespizio, formato A4, numerate, con carattere Arial di dimensione 10 (dieci), interlinea singola, margini di dimensioni 2 e un numero di righe per pagina non superiore a 40 (quaranta) per pagina.

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, di formato non superiore al formato A3 (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due pagine A4), la cui formulazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 40 (quaranta) pagine.

In caso di superamento del numero massimo di pagine sopra indicato, ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio relativo non si terrà conto delle pagine in eccedenza. Si considererà superato il numero massimo di pagine anche nel caso in cui ciò sia conseguenza del mancato rispetto degli ulteriori limiti e caratteristiche dimensionali sopra elencati.

Non vengono computate nel numero massimo di 40 (quaranta) pagine i documenti e le schede tecniche di cui al precedente punto 16.1.2.

In caso di caricamento di più file si rinvia al precedente art. 13.6.

16.2 CAMPO "OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (OGI) PER PROFESSIONALITÀ E CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA CON RIFERIMENTO AL BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)"

Posto che, secondo quanto previsto nel Capitolato Informativo, l'Aggiudicatario dovrà redigere il pGi sulla base offerta di Gestione Informativa ("oGI") presentata in gara, il concorrente deve **allegare a pena di esclusione la propria oGI** redatta secondo quanto previsto nel Capitolato Informativo (Allegato 10),

sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

Il concorrente dovrà evidenziare nell'oGI la rispondenza dell'oGI a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Informativo.

L'oGI dovrà essere redatta preferibilmente in formato A4, con pagine numerate, utilizzando il carattere Arial di dimensione 12 (dodici) e un numero di righe per pagina non superiore a 40 (quaranta) per pagina.

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, di formato non superiore al formato A3.

16.3 CAMPO “BOZZA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE”

Il concorrente deve allegare **a pena di esclusione** lo schema di Convenzione di Concessione di cui all'Allegato 7, sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

La bozza della Convenzione di concessione sarà integrata, al momento della stipula, dalle parti di Offerta che ne comportano un adeguamento migliorativo per il Concedente.

L'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario integra le disposizioni dello Schema di Convenzione di concessione alle condizioni economiche contenute nella Busta Economica del medesimo.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Al **terzo step** del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inviare la Busta Economica allegando la documentazione indicata nei successivi punti, secondo quanto ivi specificato:

17.1 CAMPO “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF IPB”

1) Nel campo “Piano Economico Finanziario - PEF IPB” il concorrente **deve allegare, a pena di esclusione**, il Piano Economico Finanziario, in formato excel con formule aperte, che recepisce i medesimi valori riportati nel PFR di cui al successivo art. 17.2, relativo alla progettazione, realizzazione e gestione dell'IPB, sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

2) Il concorrente **deve altresì indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale rispetto all'importo stimato dei lavori** di cui al precedente art. 3.2 punto (ii) lett. A) **che il Concessionario si impegna ad applicare secondo quanto previsto all'art. 12.3 dello Schema di Convenzione di Concessione.**

A questo riguardo, si precisa che il concorrente deve:

- a) anzitutto calcolare l'importo delle lavorazioni aggiuntive proposte quali migliorie;
- b) poi sommare tale importo all'importo stimato dei lavori di cui al precedente art. 3.2 punto (ii) lett. A);

- c) quindi applicare una percentuale di sconto all'importo così calcolato, nella misura ritenuta consona dal concorrente rispetto ai costi di una eventuale esecuzione diretta e ai costi dell'affidamento sul mercato, tenendo presente che tale percentuale dovrà essere applicata al computo metrico del progetto definitivo, costituisce impegno del concessionario e rientra tra i rischi di costruzione di esclusiva competenza del concessionario.

L'importo risultante dall'operazione che precede costituirà l'importo complessivo dei lavori nella stima del concorrente e dovrà risultare, a pena di esclusione, inferiore al valore stimato dei lavori di cui al precedente art. 3.2 punto (ii) lett. A), fermo restando che l'importo sarà aggiornato al momento della redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 12.3 dello Schema di Convenzione.

Il PEF dovrà essere asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e predisposto in conformità con l'Allegato 8.1 "*Elementi per la predisposizione di PEF e PFR*" con l'Allegato 8.2 "*Schema di Piano Economico Finanziario ai sensi D. L. 15/04/1997, n. 125*" e con l'Allegato 8.3 "*Tavole aggiuntive*".

Alle tavole previste dall'Allegato 8.2 (ovvero: tabella 1: Conto finanziario; tabella 2: Conto economico; tabella 3: Conto degli investimenti; tabella 4: Conto dei finanziamenti; tabella 5: Conto del fabbisogno finanziario annuo e della relativa copertura), redatte con timing sia semestrale che annuale, dovranno essere aggiunti i seguenti prospetti integrativi, contenuti nell'Allegato 8.3:

- (i) tabella A: Quadro economico dell'Intervento, articolato secondo le voci di costi del PFTE;
- (ii) tabella B: foglio di Input operativi;
- (iii) tabella C: Prospetto Fonti-Impieghi relativo alla fase di costruzione;
- (iv) tabella D: Prospetto riportante i dati relativi al volume di traffico con i relativi pedaggi;
- (v) tabella E: Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Flussi di cassa;
- (vi) tabella F: Prospetto IVA;
- (vii) tabella G: Prospetto imposte;
- (viii) tabella H: Piano degli ammortamenti;
- (ix) tabella I: Prospetto di calcolo dell'indicatore di copertura del servizio del debito Debt Service Cover Ratio (DSCR). Nel prospetto dovranno essere indicati in apposita tavola i flussi di dettaglio, funzionali al calcolo dell'indicatore su base annua. Tale indicatore su base annua non dovrà risultare inferiore a 1,00 (uno), senza considerare il periodo di costruzione. Il valore medio dell'indicatore nel periodo di rimborso del debito non potrà essere inferiore a 1,20 (senza considerare il periodo di costruzione);
- (x) tabella J: Prospetto di calcolo dell'indicatore di copertura del servizio del debito Long Loan Coverage Ratio (LLCR). Nel prospetto dovranno essere indicati in apposita tavola i flussi di dettaglio, funzionali al calcolo dell'indicatore su base annua. Tale indicatore su base annua non dovrà risultare inferiore a 1,00 (uno), senza considerare il periodo di costruzione. Il valore medio dell'indicatore nel periodo di rimborso del debito non potrà essere inferiore a 1,30 (senza considerare il periodo di costruzione);

- (xi) tabella K: Prospetto di calcolo del Tasso Interno di Rendimento del Progetto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale n. 125/Segr. Dicoter del 15 aprile 1997;
- (xii) tabella L: Prospetto di calcolo del Tasso Interno di Rendimento degli Azionisti, sulla base delle ipotesi di distribuzione dei dividendi indicata nella Relazione al PEF; qualora si preveda per la copertura finanziaria del progetto l'utilizzo del Prestito Soci, le erogazioni e i rimborsi dovranno essere considerati ai fini del calcolo di tale indicatore.

Il versamento del corrispettivo di concessione da riconoscere al Concedente dovrà essere considerato nel PEF IPB dal primo anno di concessione ai sensi di quanto previsto all'art. 34 dello Schema di Convenzione di concessione (Allegato 7).

3) Inoltre, in relazione alla previsione di cui all'art. 8.26 dello Schema di Convenzione di concessione (Allegato 7) il concorrente **dovrà allegare a pena di esclusione** un Piano Economico Finanziario relativo alla sola FASE 1, secondo le modalità meglio precisate nell'Allegato 8.1, sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

17.2 CAMPO “PIANO FINANZIARIO REGOLATORIO – PFR IPB”

1) Nel campo “**Piano Finanziario Regolatorio – PFR IPB**”, il concorrente **deve allegare, a pena di esclusione**, il Piano Finanziario Regolatorio, in formato excel con formule “aperte”, relativo alla progettazione, realizzazione e gestione dell'IPB, sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

Il suddetto PFR dovrà essere redatto, **a pena di esclusione**, in conformità al modello ed alle prescrizioni contenute nell'Allegato 8.1 “*Elementi per la predisposizione di PEF e PFR*” e negli allegati E e U dello schema di Convenzione.

2) Inoltre, in relazione alla previsione di cui all'art. 8.26 dello Schema di Convenzione di concessione (Allegato 7) il concorrente **dovrà allegare a pena di esclusione** un Piano Finanziario Regolatorio relativo alla sola FASE 1, secondo le modalità meglio precisate nell'Allegato 8.1 del presente Disciplinare, nonché negli Allegati E e U dello Schema di Convenzione, sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

17.3 CAMPO “RELAZIONE AL PEF IPB”

1) Nel campo “**Relazione al PEF IPB**” il concorrente **deve allegare, a pena di esclusione**, la Relazione al PEF IPB in cui siano indicati tutti i presupposti operativi, economici e finanziari posti a base del PEF IPB e del PFR di cui ai precedenti artt. 17.1 e 17.2, nonché gli elementi di cui al successivo art. **17.5**, sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

Nella Relazione al PEF IPB dovranno essere, inoltre, chiaramente esplicitati in apposita sezione i costi connessi alla gestione dell'opera, evidenziando e giustificando gli elementi che concorrono alla formazione dei costi medesimi, con indicazione minima degli elementi indicati nell'Allegato 8.1.

2) Inoltre, in relazione alla previsione di cui all'art. 8.26 dello Schema di Convenzione di concessione (Allegato 7) il concorrente **dovrà allegare a pena di esclusione** la Relazione al PEF IPB relativo alla sola FASE 1, secondo le modalità meglio precisate nell'Allegato 8.1, sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

17.4 CAMPO “CRONOPROGRAMMA”

Il concorrente deve allegare **a pena di esclusione** il Cronoprogramma dell'Opera, utilizzando quale contenuto informativo il livello di dettaglio di cui al Cronoprogramma dell'All. 8.4 e aggiornato rispetto (i) alla durata della realizzazione dei lavori e (ii) alla durata della Concessione (entrambi oggetto di ribasso), sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 15.1 con riferimento all'Istanza di partecipazione.

17.5 CAMPO “DICHIARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA” – ALLEGATO 5

Per quanto attiene al Criterio di valutazione C di cui al successivo art. 19.2, nel campo “**Dichiarazione dell'Offerta Economica**” il concorrente **deve allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione** redatta preferibilmente secondo l'Allegato 5, contenente quanto di seguito indicato:

- (i) quanto al parametro “**additional risk premium**”, come definito all'allegato 8.1 del presente Disciplinare, dovrà essere indicato il valore offerto dell'additional risk premium, in riduzione rispetto al valore del 5,82% (cinque/82 per cento);
- (ii) quanto alle “**perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime, necessarie per richiedere la revisione del PEF**”, così come definite alle Premesse e agli artt. 32.12 e 32.13 dello schema di Convenzione di concessione: dovrà essere indicato il valore offerto per le perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime, in aumento rispetto al valore pari al 7% (sette per cento);
- (iii) quanto alla “**variazione del parametro TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto al TIR di Progetto previsto nel PEF**”, come definito all'art. 1.2 dello Schema di Convenzione di concessione: dovrà essere indicata la percentuale di alterazione del TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto al TIR di Progetto previsto nel PEF di gara, in aumento rispetto al valore dello 0,50% (zero/50 per cento);
- (iv) quanto alla “**variazione del parametro TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF**”, come definito all'art. 1.2 dello Schema di Convenzione di concessione: dovrà essere indicata la percentuale di alterazione del TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF di gara, in aumento rispetto al valore dello 0,50% (zero/50 per cento);
- (v) quanto alla “**variazione del parametro DSCR in capo al Concessionario rispetto al DSCR previsto nel PEF**”, come definito all'art. 1.2 dello Schema di Convenzione di concessione: dovrà essere indicato il valore di alterazione del DSCR in capo al Concessionario rispetto al DSCR previsto nel PEF di gara, in aumento rispetto al valore dello 0,20 (zero/20);

- (vi) quanto al “**Canone annuo per attività accessorie**”, come definito all’art. 34.2 dello schema di Convenzione di concessione, dovrà essere indicata la percentuale offerta del Canone annuo per attività accessorie, da corrispondere al Concedente, in aumento rispetto al valore del 10% (dieci per cento);
- (vii) quanto alla “**durata della concessione**” decorrente dalla stipula della Convenzione di Concessione: dovrà essere indicato il numero di mesi in riduzione della durata della concessione rispetto al valore di 756 (settecentocinquantesi) mesi; la riduzione massima consentita è di 120 (centoventi) mesi. A tal fine le offerte dovranno indicare le eventuali riduzioni offerte in mesi; le riduzioni in giorni, ossia in frazioni di mesi, non saranno tenute in considerazione.

Sono inammissibili le offerte economiche parziali o plurime.

La percentuale dell’additional risk premium *sub* (i), delle perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime *sub* (ii), delle variazioni del TIR di Progetto *sub* (iii), delle variazioni del TIR degli Azionisti *sub* (iv), del canone annuo per attività accessorie *sub* (vi), nonché il valore della variazione del DSCR *sub* (v), dovranno essere indicati fino alla seconda cifra decimale. In caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell’Offerta Economica.

Il numero di mesi in riduzione della durata della concessione dovrà essere indicato senza cifre decimali. L’indicazione di cifre decimali non sarà tenuta in considerazione ai fini della valutazione dell’Offerta Economica.

Con riferimento agli elementi di cui alle precedenti lettere si rinvia all’Allegato 8.1.

La Dichiarazione dell’Offerta Economica dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall’art. 15.1 con riferimento all’Istanza di partecipazione.

17.6 CAMPO “OFFERTA ECONOMICA”

Nel campo “*Offerta economica*”, il concorrente deve inserire un valore fittizio pari a “1” al fine di poter procedere con i successivi step di invio dell’Offerta.

A tal fine rileva infatti solo quanto indicato nella Dichiarazione dell’Offerta Economica di cui al precedente art. 17.5.

17.7 CAMPO “COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OPERATORE ECONOMICO”

Nel caso in cui il Sistema richieda la compilazione del campo “*Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico*”, il concorrente dovrà inserire il valore fittizio pari a Euro 0,00 (zero).

17.8 CAMPO “COSTI DEL PERSONALE”

Nel caso in cui il Sistema richieda la compilazione del campo “*Costi del personale*” Il concorrente dovrà inserire il valore fittizio pari a Euro 0,00 (zero).

17.9 CAMPO “COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA”

Nel caso in cui il Sistema richieda la compilazione del campo “*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*”, il concorrente dovrà inserire il valore fittizio pari a Euro 0,00 (zero).

18 DOCUMENTO D’OFFERTA

18.1 Al termine della compilazione della Busta Economica, ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “*Invia offerta*”, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “*Documento d’Offerta*” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’Offerta inseriti negli step precedenti ma non ancora sottoscritti.

18.2 Il concorrente deve:

- 1) **scaricare tale documento** sul proprio terminale senza modificarne il nome e sottoscrivere digitalmente a pena di esclusione il Documento d’Offerta. Il Documento d’Offerta dovrà essere **compilato e sottoscritto digitalmente secondo quanto previsto all’art. 15.1**.
- 2) **effettuare l’upload** del Documento d’Offerta firmato digitalmente;
- 3) **passare allo step successivo “Riepilogo ed invio dell’offerta”** del percorso “*Invia offerta*”;
- 4) **completare la presentazione effettiva** dell’Offerta mediante la funzionalità “*Invia Offerta*”.

Resta fermo che l’invio dell’Offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di cui all’art. 13.7 del presente Disciplinare di gara.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 173 del Codice.

La valutazione delle Offerte sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta Tecnica	50
Offerta Economica	50
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti.

I criteri di valutazione sono:

A. “Valore tecnico della proposta di intervento” (massimo 47 punti)

con sub criteri:

A.1 “Miglioramento dotazioni infrastrutturali” (massimo 22 punti) di cui:

- A.1.1 – incremento durabilità degli strati di pavimentazione (7 punti);

- A.1.2 – sistemi di monitoraggio opere strutturali (3 punti);
- A.1.3 – sistemi di incremento della visibilità (5 punti);
- A.1.4 – incremento durabilità strutture portanti (7 punti)

A.2 “Autosufficienza energetica e diminuzione impatto ambientale” (massimo 15 punti) di cui:

- A.2.1 – aree per ricarica elettrica veicoli (4 punti);
- A.2.2 – produzione energia mediante impianti fotovoltaici per alimentazione impianti autostradali (4 punti);
- A.2.3 – qualità architettonica delle opere (4 punti);
- A.2.4 – inserimento ambientale e paesaggistico delle opere (3 punti)

A.3 “Miglioramento dotazioni impiantistiche per l’esercizio dell’infrastruttura” (massimo 10 punti) di cui:

- A.3.1 – monitoraggio e trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico (2 punti);
- A.3.2 – incremento della prestazionalità del sistema di pedaggiamento Free Flow (3 punti);
- A.3.3 – predisposizione di tecnologie ITS (3 punti);
- A.3.4 – condivisione con il Concedente dei dati di monitoraggio del tracciato stradale e delle opere d’arte (2 punti)

B. “Valore della proposta di realizzazione dell’intervento” (massimo 3 punti)

con sub criteri:

B.1 “riduzione durata esecuzione dei lavori” (massimo 3 punti).

Si riepilogano nella tabella che segue i criteri A e B con i relativi sub criteri, elementi di valutazione e con i relativi punteggi e sub punteggi.

Tabella n. 4 criteri A e B e sub criteri di valutazione

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI (D)
A VALORE TECNICO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO	47	A.1 <i>Miglioramento dotazioni infrastrutturali</i>	22	A.1.1	<i>incremento durabilità degli strati di pavimentazione</i>	7
				A.1.2	<i>sistemi di monitoraggio opere strutturali</i>	3
				A.1.3	<i>sistemi di incremento della visibilità</i>	5
				A.1.4	<i>incremento durabilità strutture portanti</i>	7

		A.2	Autosufficienza energetica e diminuzione impatto ambientale	15	A.2.1	aree per ricarica elettrica veicoli	4
					A.2.2	produzione energia mediante impianti fotovoltaici per alimentazione impianti autostradali	4
					A.2.3	qualità architettonica delle opere	4
					A.2.4	inserimento ambientale e paesaggistico delle opere	3
		A.3	Miglioramento dotazioni impiantistiche per l'esercizio dell'infrastruttura	10	A.3.1	monitoraggio e trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico	2
					A.3.2	incremento della prestazioni del sistema di pedaggiamento Free Flow	3
					A.3.3	predisposizione di tecnologie ITS	3
					A.3.4	condivisione con il Concedente dei dati di monitoraggio del tracciato stradale e delle opere d'arte	2
B							
VALORE DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	3	B.1	riduzione durata esecuzione dei lavori	3		/	3

Criterio di valutazione A

Per quanto attiene il criterio di valutazione A "Valore tecnico della proposta di intervento, il punteggio massimo è 47 punti.

I subcriteri e gli elementi di valutazione con i relativi subpunteggi e criteri motivazionali sono di seguito indicati.

Subcriterio A.1 Miglioramento dotazioni infrastrutturali (subpunteggio massimo: 22 punti)

A.1.1 incremento della durabilità degli strati di pavimentazione (subpunteggio massimo 7 punti):

consiste nella proposta di utilizzo di un pacchetto di pavimentazione autostradale alternativo a quello previsto progettualmente, caratterizzato dall'utilizzo di prodotti / miscele/ tecnologie innovative, mirate all'incremento della durabilità del pacchetto stesso.

Criterio motivazionale: saranno privilegiati gli incrementi di durabilità degli strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso in base agli elementi di seguito indicati: mediante l'utilizzo di miscele additivate e/o utilizzo di tecnologie innovative: potranno essere presentate proposte di utilizzo di miscele alternative o di tecniche innovative per la realizzazione di ogni singolo strato in conglomerato bituminoso del pacchetto di pavimentazione.

A.1.2 sistemi di monitoraggio opere strutturali (subpunteggio massimo 3 punti):

consiste nella predisposizione già in fase realizzativa di sistemi di monitoraggio delle principali opere strutturali in termini di monitoraggio geometrico, monitoraggio del funzionamento strutturale, monitoraggio di dispositivi puntuali di particolare importanza (appoggi, giunti, etc.).

Criterio motivazionale: verranno privilegiate (i) le soluzioni che prevedano sistemi di monitoraggio quanto più possibile in continuo e le cui evidenze siano quanto più possibile rese "in tempo reale", con una connessione diretta disponibile via web; (ii) soluzioni che prevedano punti di monitoraggio su tutte le principali opere d'arte del tracciato e che prevedano, per ciascuna opera, il monitoraggio di più elementi.

A.1.3 sistemi di incremento della visibilità (subpunteggio massimo 5 punti):

consiste nella implementazione di sistemi per il miglioramento della sicurezza del traffico veicolare in condizioni di scarsa visibilità, mediante la previsione di sistemi antinebbia su tutto il tracciato e sugli svincoli e/o di sistemi di delimitazione visiva di corsie e/o punti singolari.

Criterio motivazionale: verranno privilegiate: (i) soluzioni che prevedano soluzioni estese a tutto l'asse autostradale e a tutti gli svincoli; (ii) soluzioni che minimizzino la realizzazione di dispositivi di sostegno in elevazione e soluzioni che prevedano un automatismo di accensione in funzione delle condizioni di visibilità; (iii) soluzioni che garantiscano la delimitazione visiva di corsie di particolare significatività o di diversione dall'asse del tracciato autostradale principale.

A.1.4 incremento durabilità strutture portanti (subpunteggio massimo 7 punti)

consiste nella previsione di realizzazione di trattamenti finali di protezione delle superfici delle opere d'arte, al fine di incrementarne la durabilità delle strutture portanti, nonché di garantirne una uniformità cromatica.

Criterio motivazionale: verranno privilegiate soluzioni che garantiscano un incremento della durabilità della superficie esterna delle principali opere d'arte previste, nonché che garantiscano, al contempo, un'uniformità visiva delle superfici trattate.

Subcriterio A.2 - Autosufficienza energetica e diminuzione impatto ambientale (subpunteggio massimo: 15 punti)

Gli elementi di valutazione sono quelli di seguito individuati.

A.2.1 Aree per ricarica elettrica veicoli (subpunteggio massimo 4 punti)

Consiste nella realizzazione di due zone da adibire alla sosta dei veicoli elettrici per la relativa ricarica, ubicate in corrispondenza delle future Aree di Servizio già previste nel progetto, dotate

di colonnine ad elevata potenza, nonché delle predisposizioni ed attrezzaggi ausiliari connessi alla ricarica, quali ad esempio, predisposizione di aree a verde e altro.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate: (i) soluzioni che garantiscano la presenza di punti di ricarica ad alta potenza, in modo tale da minimizzare al massimo i tempi di ricarica, nonché al tempo stesso di punti di ricarica “universali” per ogni tipo di auto elettrica o ibrida; (ii) soluzioni che garantiscano un elevato numero di stalli ad alta potenza disponibili, onde evitare accodamenti (iii) soluzioni che abbinino sistemazioni ambientali dell’area di sosta gradevoli e attrezzate.

A.2.2 Produzione energia mediante impianti fotovoltaici per alimentazione impianti autostradali (subpunteggio massimo 4 punti)

Consiste nel miglioramento del livello di “autosufficienza energetica” dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici per l’alimentazione delle componenti impiantistiche autostradali, con quantificazione dell’energia elettrica auto-prodotta.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate soluzioni (i) che possano garantire un livello quanto più elevato di energia auto-prodotta, (ii) gradevoli dal punto di vista dell’inserimento nel contesto ambientale, (iii) che minimizzino l’utilizzo di suoli agricoli.

A.2.3 Qualità architettonica delle opere (subpunteggio massimo 4 punti)

Consiste nell’utilizzo dei tipologici architettonici già presenti sulle altre autostrade di cui CAL è soggetto Concedente (ossia A35 Brebemi; A36 Pedemontana; A58 Tangenziale est esterna di Milano).

Criterio motivazionale: saranno privilegiate soluzioni che prevedano: imbocchi delle gallerie e dei sottopassi, barriere acustiche, viadotti, caselli e edifici tecnici.

A.2.4 Inserimento ambientale e paesaggistico delle opere (subpunteggio massimo 3 punti)

Riguarda la previsione di particolari interventi di mitigazione e compensazione ambientale, interventi a verde, interventi di inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate proposte che prevedano la realizzazione di fasce verdi per la mitigazione degli impatti indotti dal traffico veicolare e la protezione delle aree agricole e urbane limitrofe all’infrastruttura, compatibili con il contesto e che tengano in debita considerazione specifiche preesistenze, nonché eventuali vincoli.

Subcriterio A.3 – Miglioramento dotazioni impiantistiche per l’esercizio dell’infrastruttura (subpunteggio massimo: 10 punti)

A.3.1 Monitoraggio e trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico (subpunteggio massimo 2 punti)

Consiste nella predisposizione di apparecchiature certificate (portali o altro) per il monitoraggio in continuo dei flussi di traffico leggero e pesante su più sezioni di ciascuna carreggiata, con trasmissione dei dati “automatizzata” al Concedente in continuo.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate: (i) soluzioni che garantiscano il maggior numero di sezioni di monitoraggio in continuo, ciascuna su entrambe le carreggiate; (ii) soluzioni che garantiscano la possibilità di lettura distinta per mezzi pesanti e leggeri, nonché la trasmissione in continuo via web dei relativi dati, anche al Concedente.

A.3.2 Incremento della prestazionalità del sistema di pedaggiamento Free Flow (subpunteggio massimo 3 punti)

Consiste nella dotazione di un sistema di pedaggiamento Free Flow con elevata prestazionalità (>95% di rilevazioni automatiche efficaci e in ogni caso superiori rispetto alle relative caratteristiche prestazionali previste nel PFTE).

Criterio motivazionale: saranno privilegiate soluzioni che consentano la massima percentuale di riconoscimento in automatico dei veicoli.

A.3.3 Predisposizione di tecnologie ITS (subpunteggio massimo 3 punti)

Consiste nella predisposizione di tecnologie “*intelligent transport systems*” (ITS), che consentano connessioni in tempo reale infrastruttura – veicolo, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’esercizio dell’autostrada, nonché efficientarne l’utilizzo da parte dell’utenza.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate (i) soluzioni che garantiscano la trasmissione in automatico di informazioni legate alle condizioni di sicurezza dell’asse autostradale e del traffico veicolare; (ii) soluzioni che garantiscono la possibilità di ricezione delle informazioni in automatico al maggior tipo di veicoli.

A.3.4 Condivisione con il Concedente dei dati di monitoraggio del tracciato stradale e delle opere d’arte (subpunteggio massimo 2 punti)

Consiste nella predisposizione di un sistema automatico di condivisione dei dati delle visite periodiche di monitoraggio sul tracciato stradale e sulle opere d’arte.

Criterio motivazionale: saranno privilegiate soluzioni che assicurino la trasmissione del maggior numero di informazioni disponibili e nel minor tempo.

Si rinvia a quanto previsto all’art. 16.1.3

Criterio di valutazione B

Per quanto attiene il criterio di valutazione B. “Valore della proposta di realizzazione dell’intervento” con sub criterio B1 “riduzione durata esecuzione dei lavori”, il punteggio massimo è 3 punti.

19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell’Offerta Economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel seguito con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti.

Il criterio di valutazione C è:

“Valore della proposta sotto i profili economico e finanziario” (massimo 50 punti)

con sub criteri:

- C.1 “additional risk premium”, senza limitazione inferiore (massimo 24 punti);
 C.2 “perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime, necessarie per richiedere la revisione del PEF” (massimo 13 punti);
 C.3 “variazione del parametro TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto a TIR di Progetto previsto nel PEF” (massimo 4 punti);
 C.4 “variazione del parametro TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF” (massimo 3 punti);
 C.5 “variazione del parametro DSCR in capo al Concessionario rispetto al DSCR previsto nel PEF” (massimo 2 punti);
 C.6 “canone annuo per attività accessorie” (massimo 2 punti);
 C.7 “durata della concessione” (massimo 2 punti).

Si riepilogano nella tabella che segue il criterio C con i relativi sub criteri e con i relativi punteggi e sub punteggi.

Tabella n. 5: criterio C e sub criteri di valutazione

CRITERIO DI VALUTA- ZIONE	PUNTEGGIO	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
C VALORE DELLA PROPO- STA SOTTO I PROFILI ECO- NOMICO E FINANZIARIO	50	C.1 <i>Additional risk premium</i>	24
		C.2 <i>perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime, necessarie per richiedere la revisione del PEF</i>	13
		C.3 <i>variazione del parametro TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto al TIR di Progetto previsto nel PEF</i>	4
		C.4 <i>variazione del parametro TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF</i>	3
		C.5 <i>variazione del parametro DSCR in capo al Concessionario rispetto al DSCR previsto nel PEF</i>	2
		C.6 <i>canone annuo per attività accessorie</i>	2
		C.7 <i>durata della concessione</i>	2

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene al critério di valutazione A “Valore tecnico della proposta di intervento”, sulla base dei criteri motivazionali indicati nel precedente art. 19.1, per ognuna delle Offerte presentate ciascun membro della Commissione giudicatrice, per ogni elemento di valutazione presente nella tabella, attribuisce un coefficiente variabile tra 0 e 1 in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
BUONO	0,8
DISCRETO	0,6
ADEGUATO	0,4
SUFFICIENTE	0,2
INSUFFICIENTE	0

Per ciascuna Offerta, la Commissione identifica il **coefficiente FA** da attribuire al punteggio di ogni elemento di valutazione, calcolato come media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli membri della Commissione in relazione al subcriterio in esame.

Per quanto attiene al critério di valutazione B “Valore della proposta di realizzazione dell'intervento” e B1 “riduzione durata esecuzione dei lavori”, per ognuna delle offerte presentate la Commissione attribuisce un **coefficiente FB**, proporzionale alla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori prevista dall'Offerta. Tale coefficiente è pari ad un valore compreso tra uno, attribuito al valore più elevato offerto, e zero, corrispondente alla durata massima dei lavori, oggetto di riduzione, e viene determinato mediante l'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$FB_i = R_i / R_{max}$$

dove:

FB_i = coefficiente criterio B attribuito al concorrente i ($0 < FB_i \leq 1$);

R_i = riduzione del tempo di esecuzione lavori (in giorni naturali e consecutivi) offerta dal concorrente i;

R_{max} = riduzione massima del tempo di esecuzione lavori (in giorni naturali e consecutivi) offerta dai concorrenti.

19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto attiene al criterio di valutazione C, per ognuna delle Offerte presentate la Commissione attribuisce un **coefficiente FC** per ognuno dei subcriteri presenti nella Tabella n. 5. Tale coefficiente è pari ad un valore compreso tra uno, attribuito all'offerta migliore, e zero, corrispondente al valore base, e viene determinato mediante l'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$FC_i = (R_i - R_{base}) / (R_{max} - R_{base})$$

dove:

FC_{ni} = coefficiente criterio C, sub-criterio n, attribuito al concorrente i ($0 < FC_{ni} \leq 1$);

R_i = valore offerto dal concorrente i;

R_{max} = valore dell'offerta migliore;

R_{base} = valore base.

Si precisa che:

1. per il sub-criterio C.1 (additional risk premium) il valore offerto dell'additional risk premium è indicato in percentuale alla lettera f) dell'Allegato 8.1 al presente Disciplinare "Elementi per la predisposizione di PEF e PFR", mentre il valore base (R_{base}) è fissato al 5,82%;
2. per il sub-criterio C.2 (perdite di Ricavi da Pedaggio da free flow in capo al Concessionario a regime, necessarie per richiedere la revisione del PEF) il valore base (R_{base}) della percentuale di mancati ricavi da free flow in capo al Concessionario a regime è pari al 7% (sette percento);
3. per il sub-criterio C.3 (variazione del parametro TIR di Progetto in capo al Concessionario rispetto a TIR di Progetto previsto nel PEF) il valore base (R_{base}) della percentuale di alterazione del TIR di Progetto in capo al Concessionario è pari allo 0,50% (zero/50 percento);
4. per il sub-criterio C.4 (variazione del parametro TIR degli Azionisti in capo al Concessionario rispetto al TIR degli Azionisti previsto nel PEF) il valore base (R_{base}) della percentuale di alterazione del TIR dell'Azionista in capo al Concessionario è pari allo 0,50% (zero/50 percento);
5. per il sub-criterio C.5 (variazione del parametro DSCR in capo al Concessionario rispetto al DSCR previsto nel PEF) il valore base (R_{base}) dell'alterazione del DSCR in capo al Concessionario è pari allo 0,20 (zero/20);
6. per il sub-criterio C.6 (canone annuo per attività accessorie) il valore base (R_{base}) è pari al 10% (dieci percento).
7. per il sub-criterio C. 7 (durata della concessione) la riduzione della durata della concessione viene espressa in mesi, il valore della durata base (R_{base}) è fissato in 756 (settecentocinquantesi) mesi.

19.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Terminata l'attribuzione dei coefficienti, la Commissione giudicatrice procederà, in relazione a ciascuna Offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore.

1) Punteggio Offerta Tecnica (PT)

Il **punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica PT**, derivante dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento al **criterio di valutazione A "Valore tecnico della proposta di intervento"** e al **criterio di valutazione B "Valore della proposta di realizzazione dell'intervento"**, è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \Sigma (FA_{1i} \times pA_1 + FA_{2i} \times pA_2 + \dots + FA_{ni} \times pA_n) + FB_i \times pB$$

dove:

PT_i = punteggio Offerta Tecnica concorrente *i*;

FA_{1i} = coefficiente criterio A, elemento di valutazione 1, del concorrente *i*;

FA_{2i} = coefficiente criterio A, elemento di valutazione 2, del concorrente *i*;

FA_{ni} = coefficiente criterio A, elemento di valutazione *n*, del concorrente *i*;

pA₁ = punteggio criterio A, elemento di valutazione 1;

pA₂ = punteggio criterio A, elemento di valutazione 2;

pA_n = punteggio criterio A, elemento di valutazione *n*;

FB_i = coefficiente criterio B del concorrente *i*;

pB = punteggio criterio B.

I singoli punteggi (addendi) dell'Offerta Tecnica saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, e arrotondati a quella inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, **è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 25 (venticinque) punti per il punteggio relativo all'Offerta Tecnica (max 50 punti). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a tale soglia.**

3) Punteggio Offerta Economica (PE)

Il **punteggio complessivo dell'offerta economica PE**, derivante dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento al **criterio di valutazione C "Valore della proposta sotto i profili economico e finanziario"**, è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = \Sigma FC_{1i} \times pC_1 + FC_{2i} \times pC_2 + FC_{3i} \times pC_3 + \dots + FC_{ni} \times pC_n$$

dove:

PE_i = punteggio offerta economica concorrente i ;
 FC_{1i} = coefficiente criterio C, sub-criterio 1, del concorrente i ;
 FC_{2i} = coefficiente criterio C, sub-criterio 2, del concorrente i ;
 FC_{3i} = coefficiente criterio C, sub-criterio 3, del concorrente i ;
 FC_{ni} = coefficiente criterio C, sub-criterio n , del concorrente i ;
 pC_1 = punteggio criterio C, sub-criterio 1;
 pC_2 = punteggio criterio C, sub-criterio 2;
 pC_3 = punteggio criterio C, sub-criterio 3;
 pC_n = punteggio criterio C, sub-criterio n .

4) Punteggio totale (PTOT)

Il **Punteggio totale PTOT** attribuito all'Offerta presentata da ciascun concorrente è dato dalla somma del punteggio PT, ottenuto dalla relativa Offerta Tecnica, e del punteggio PE, ottenuto dalla relativa Offerta Economica, attraverso la seguente formula:

$$PTOT_i = PT_i + PE_i$$

dove:

$PTOT_i$ = punteggio totale dell'Offerta del concorrente i ;
 PT_i = punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica del concorrente i ;
 PE_i = punteggio complessivo dell'Offerta Economica del concorrente i .

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

20.1 La Commissione giudicatrice (di seguito, la "**Commissione**") è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione Aggiudicatrice.

20.2 L'Amministrazione Aggiudicatrice pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Società Trasparente*", la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20.3 La Commissione è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti secondo quanto specificato nel successivo art. 22 e può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

21.1 Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e non sono più modificabili o sostituibili, e sono conservate dalla Piattaforma in modo segreto.

21.2 Attraverso la Piattaforma verranno espletate le attività di apertura:

- i) della Busta Amministrativa;
- ii) della Busta Tecnica;
- iii) della Busta Economica,

secondo quanto stabilito nel successivo art. **21.4**.

La Piattaforma garantisce l'intangibilità del contenuto delle Offerte e la tracciabilità delle operazioni espletate sulla stessa.

21.3 Le sedute di gara si svolgeranno in modalità riservata telematica secondo quanto di seguito specificato.

21.4 La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di "***inversione procedimentale***" ai sensi degli artt. 133 comma 8 del Codice e 1, comma 3 del D.L. n. 32/2019 e, pertanto, procederà prima alla valutazione dell'**Offerta Tecnica**, contenuta nella Busta Tecnica, poi alla valutazione dell'**Offerta Economica**, contenuta nella Busta Economica e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta nella Busta Amministrativa del concorrente primo in graduatoria, secondo quanto specificato negli artt. 22 e 23.

L'eventuale verifica dell'anomalia verrà svolta dal RUP dopo l'attività della Commissione di gara, secondo quanto specificato nell'art. 24.

21.5 Nella prima seduta riservata telematica la Stazione Appaltante, operando attraverso la Piattaforma, provvede:

- a) a verificare, tramite Sintel, la corretta ricezione delle Offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul Documento di Offerta prodotto dal Sistema;
- b) ad aprire in relazione a ciascun concorrente la Busta Amministrativa al mero fine di accedere alla fase di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti, procedendo alla sola apertura dell'Istanza di partecipazione soltanto per dare atto della composizione di ciascun concorrente in base alla quale i membri della Commissione potranno rendere le proprie dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui al precedente art. **20.1**.

La documentazione contenuta nella Busta Amministrativa verrà analizzata successivamente, secondo quanto previsto dall'art. **23**.

22 APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22.1 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE

Successivamente, in seduta riservata telematica la Commissione giudicatrice:

- a) procede ad aprire la Busta Tecnica presentata da tutti i concorrenti: a verificare la presenza dei documenti richiesti dal precedente art. 16 e a dare atto della leggibilità dei documenti ivi contenuti;
- b) propone al RUP l'esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta a pena di esclusione, ai fini della relativa trasmissione al competente organo della Stazione Appaltante.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà anche telematicamente alla disamina di ciascun documento contenuto nella Busta Tecnica, alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri, le formule e i principi indicati nel precedente art. **19.1**, **19.3** e **19.5** e nella *lex specialis* di gara.

La Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto al precedente art. 19.5 punto 1) ultimo periodo, procederà a proporre al RUP l'esclusione dalla gara dei concorrenti che abbiano conseguito un punteggio relativo all'Offerta Tecnica inferiore alla soglia di sbarramento, ossia inferiore a 25 (venticinque) punti, ai fini della relativa trasmissione al competente organo della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ottempera alle prescrizioni di cui all'art. 76, comma 6 del Codice inviando ai concorrenti esclusi il provvedimento di esclusione tramite l'utilizzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" della Piattaforma.

22.2 APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

(A) Successivamente, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata telematica, procede ad aprire la Busta Economica presentata dai soli concorrenti ammessi:

- i. dando atto della leggibilità dei documenti ivi contenuti al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal precedente art. 17;
- ii. propone al RUP l'esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta a pena di esclusione, ai fini della relativa trasmissione al competente organo della Stazione Appaltante.

(B) In una o più successive sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà anche telematicamente:

- a) alla disamina di ciascun documento contenuto nella Busta Economica;
- b) a proporre al RUP l'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta a pena di esclusione dall'art. 17;

- c) alla valutazione delle Offerte Economiche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri, le formule e i principi indicati nel precedente art. **19.2, 19.4 e 19.5** e nella *lex specialis* di gara.
- d) al calcolo del punteggio totale (P_{tot}) dell'Offerta di ciascun concorrente secondo quanto previsto al precedente art. 19.5, punto 4), e alla formazione della graduatoria delle Offerte;
- e) nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio dell'Offerta Tecnica; nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio totale e gli stessi punteggi parziali, la Commissione individua il primo in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica;
- f) anche in successiva seduta riservata, ove il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a 3, al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, in modalità "offline" – extra piattaforma; al riguardo non rilevano eventuali diversi calcoli e/o comunicazioni effettuati in automatico dalla Piattaforma;
- g) qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia, a darne comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato all'art. 24 successivamente alla verifica della documentazione amministrativa di cui all'art. 23;
- h) nel caso in cui il numero delle Offerte ammesse sia inferiore a 3, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/16, potrà altresì indicare al RUP le Offerte che, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/16, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- i) la Commissione giudicatrice, salvo quanto previsto all'art. 24, esaurisce il suo mandato con la redazione della graduatoria delle Offerte e l'eventuale calcolo della soglia di anomalia e rimette gli atti al RUP per gli adempimenti di cui ai successivi articoli, fatta salva ogni verifica, da parte del RUP, in merito alla correttezza del procedimento amministrativo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte, la Commissione giudicatrice comunica tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre ai fini della relativa trasmissione al competente organo della Stazione Appaltante. In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice.

Ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Stazione Appaltante può:

- a. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro requisito richiesto nella *lex specialis* di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludendo il concorrente per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

- b. revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- c. escludere il concorrente in qualunque momento della procedura, qualora risulti che il medesimo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice ovvero in altre situazioni ostative alla partecipazione a procedure di gara pubbliche o a contrarre con la PA.

23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

23.1 In relazione al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale (Ptot), prima di procedere all'eventuale verifica dell'anomalia, il RUP, in una o più sedute riservate, procede ad espletare le attività di verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata, nonché della conformità della stessa alle prescrizioni della *lex specialis*.

Il RUP ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa presentata secondo quanto previsto dall'art. 86 del Codice.

23.2 Il RUP medesimo provvede:

- a. se del caso, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
- b. nel caso in cui, a seguito della verifica della Busta Amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria o dell'attivazione del soccorso istruttorio, detto concorrente debba essere escluso, alla verifica della documentazione amministrativa inviata dal concorrente che segue, secondo l'ordine della graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23.3 La procedura di soccorso istruttorio e l'esclusione del concorrente primo in graduatoria/dei concorrenti che seguono in graduatoria verranno comunicate tramite l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" secondo quanto previsto al precedente art. 2.3; la Stazione Appaltante ottempera con tali modalità alle prescrizioni di cui all'art. 76 comma 6 del Codice.

23.4 Nel caso in cui sia conforme alla *lex specialis* la documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria o, in caso di esclusione di quest'ultimo, del concorrente che segue l'ordine della graduatoria, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 22.2 lett. g) e h) si rinvia a quanto previsto all'art. 24.

23.5 Nel caso in cui la documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, o in caso di esclusione di quest'ultimo, del concorrente che segue l'ordine della graduatoria, sia conforme alla *lex specialis* e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 22.2 lett. g) e h), si rinvia all'art. 25.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

24.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 22.2 lett. g) e h) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'Offerta del concorrente primo in graduatoria che appare anomala.

24.2 Qualora l'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Con riferimento a tale Offerta, la Stazione Appaltante provvederà secondo quanto previsto al successivo art. 25.

24.3 Con riferimento all'Offerta sospetta di anomalia il RUP, tramite la piattaforma Sintel con l'utilizzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*", richiede al concorrente la presentazione entro un termine non inferiore a quindici giorni, tramite la medesima funzione "*Comunicazioni della procedura*", delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.

24.4 Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 (cinque) giorni per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, delle Offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.5 In ogni caso il RUP trasmette gli atti all'organo competente della Stazione Appaltante affinché lo stesso organo:

a) in caso di mancata accettazione da parte del RUP delle spiegazioni del concorrente, provveda con proprio atto motivato ad escludere l'Offerta, rimettendo gli atti al RUP medesimo affinché proceda i) alla verifica della documentazione amministrativa dell'offerta che segue in graduatoria e ii) alla valutazione della congruità della medesima qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 24.1.

La Stazione Appaltante procede nello stesso modo progressivamente nei confronti dei concorrenti che se seguono in graduatoria sino ad individuare la migliore offerta non anomala;

b) in caso di accettazione delle spiegazioni del concorrente, riceva la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice e del successivo art. 25.

24.6 Esaurita la verifica di anomalia, si rinvia all'art. 25.

25 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONNESSI

25.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in favore del concorrente che ha ottenuto il Punteggio Totale (Ptot) più alto e non anomalo, a seguito delle attività

di disamina della Busta Amministrativa di cui all'art. 23 e dell'eventuale verifica dell'anomalia di cui all'art. 24.

25.2 Qualora nessuna offerta risulti idonea (cioè quando la Commissione ritiene che ci siano profili, per esempio, sulle migliorie che lasciano intendere una inidoneità progettuale) in relazione all'oggetto della concessione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Successivamente alla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere a Regione Lombardia lo Schema di Convenzione di concessione integrato delle parti di Offerta Tecnica dell'aggiudicatario proposto che ne comportano un adeguamento migliorativo per il Concedente e dell'Offerta Economica dell'aggiudicatario proposto, affinché la Giunta Regionale possa rilasciare il parere di propria competenza. Previo ottenimento del parere di cui al punto precedente, CAL procederà all'aggiudicazione della presente gara di concessione in favore dell'aggiudicatario (di seguito l'"**Aggiudicatario**") e quindi provvederà a richiedere l'esecuzione della progettazione definitiva secondo quanto previsto dal Disciplinare PD (Allegato 9).

25.3 La Stazione Appaltante comunicherà l'aggiudicazione entro cinque giorni attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*" della Piattaforma Sintel.

25.4 Se il Promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nel limite massimo dell'importo dichiarato dal Promotore pari ad Euro 10.750.000,00 (diecimilionisettescentocinquantamila/00), e quindi inferiore al limite del 2,5% del valore dell'investimento, subordinato alla comprova da parte del Promotore medesimo delle spese sostenute.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16.

25.5 All'aggiudicatario verrà richiesto di trasmettere via Sintel **entro 20 (venti) giorni solari** decorrenti dalla relativa richiesta, **a pena di decadenza dall'aggiudicazione**, copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali secondo quanto previsto rispettivamente ai precedenti art. 7.1, 7.2 e 7.3.

La Stazione Appaltante provvederà altresì a richiedere all'Aggiudicatario i dati/documenti necessari per procedere alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

25.6 Ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo all'esito positivo della verifica, in capo all'Aggiudicatario, del possesso dei requisiti speciali di cui al precedente art. 7 e dei requisiti generali e di onorabilità di cui al precedente art. 6.

In caso di esito negativo delle verifiche, o di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché alla segnalazione all'ANAC. In tal caso la Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

25.7 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario, e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo stimato ad oggi delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 7.753,32 (settemilasettecentocinquantatre/32), oltre IVA nelle misure di legge ed imposta di bollo. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

È a carico dell'Aggiudicatario l'imposta di bollo ai sensi del DPR. N. 642/1972. CAL, possedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede direttamente ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo dovuta, e il relativo importo ad oggi pari ad Euro 432,00 (corrispondente a Euro 16,00 ogni 4 facciate dello Schema di Convenzione di concessione) verrà detratto dal corrispettivo in occasione della prima liquidazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione di concessione.

Ai sensi dell'art. 9 co. 1-bis della Legge Regionale n. 9/01, il Concessionario deve erogare al Concedente un importo pari ai costi, da quest'ultimo sostenuti, per le attività di Concedente svolte nel periodo antecedente alla sottoscrizione della Convenzione; tale importo, limitato ad un massimo di 897.000,00 euro, iva inclusa, sarà pari alla somma già erogata da Regione Lombardia al Concedente per lo svolgimento delle predette attività. Tale importo trova allocazione nel Quadro Economico dell'Opera, e verrà corrisposto dal Concessionario al Concedente entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione e sarà successivamente corrisposto dal Concedente a Regione Lombardia.

25.8 La Stazione Appaltante richiederà all'Aggiudicatario di iniziare l'attività di progettazione definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare PD (Allegato 9).

Ai fini dell'avvio della progettazione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà inviare via PEC a CAL, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione con cui verranno richiesti tali documenti:

- 1) in caso di operatore economico che ha partecipato nella forma del raggruppamento temporaneo costituendo, **l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo** in forma di scrittura privata autenticata, da cui risulti *i)* il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla

mandataria, *ii*) le quote di esecuzione di ciascun soggetto e *iii*) una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;

2) una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla progettazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 10.3 del Disciplinare PD.

2.1) In particolare, a tal fine l'aggiudicatario dovrà inviare la garanzia definitiva firmata digitalmente dal soggetto garante in formato p7m o in altro formato, indicando i poteri di firma del soggetto garante.

La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo 1.2 approvati con DM n. 31/2018 e ss.mm.ii. ed è calcolata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice con riferimento all'importo stimato per la progettazione definitiva, pari ad Euro 4.645.266,98 (quattromilioniseicentoquarantacinquemilaseicentosesantasei/98), secondo quanto previsto dall'art. 10.3 del Disciplinare PD.

2.2) Qualora l'aggiudicatario intenda beneficiare delle riduzioni previste dagli artt. 103, comma 1 e 93, comma 7 del Codice, dovrà inviare altresì copia dei certificati posseduti in corso di validità in base ai quali ha effettuato la riduzione della garanzia.

Se l'aggiudicatario ha partecipato in forma associata:

(A) la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

(B) le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate;

3) copia della polizza cyber risk intestata al gestore della piattaforma ACDat oppure intestata all'Aggiudicatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo intestata a ciascuno dei componenti del Raggruppamento Temporaneo medesimo) con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e in aggregato annuo di cui lo stesso sia già in possesso o stipulata in vista della progettazione, secondo quanto previsto nell'art. 10.4 del Disciplinare PD.

25.9 Decorso il termine di cui al primo periodo dell'art. 25.8 senza l'invio di quanto richiesto, la Stazione Appaltante si riserva di dichiarare la decadenza dell'Aggiudicatario dall'aggiudicazione.

25.10 L'aggiudicatario dovrà inviare altresì il **modulo per la comunicazione dei dati** previsti dalla **Legge 13 agosto 2010, n. 136**, secondo il modello che sarà trasmesso da CAL unitamente a quanto richiesto ai sensi dell'art. 25.8.

25.11 Successivamente all'invio dei documenti richiesti dall'art. 25.8, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dell'assenza di cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante richiede all'Aggiudicatario la redazione della progettazione definitiva.

26 SOCIETÀ DI PROGETTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

26.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 10.6 del Disciplinare PD, ha l'obbligo di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, nei limiti e modi stabiliti all'art. 184 del Codice, secondo quanto previsto all'art. 10.6 del Disciplinare PD ed all'art. 5 dello Schema di Convenzione di Concessione.

La società di progetto così costituita dovrà avere un capitale sociale minimo pari almeno ad Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), come indicato all'art. 10.6 del Disciplinare PD.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nella Dichiarazione integrativa di cui all'art. 15.3 (Allegato 3) è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

26.2 La stipulazione della convenzione di concessione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di liberatoria provvisoria.

Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.